



Il presente documento è stato realizzato nell'ambito del Progetto “La Capacitazione Istituzionale dei Distretti Giudicanti della Regione Siciliana” - Finanziamento POR Sicilia FSE 2014-2020 Asse IV - OT11 - Obiettivo Specifico 11.4-

Realizzato da Formez PA con il contributo imprescindibile del personale del Tribunale per i Minorenni di Palermo.



Sommario

Introduzione del Presidente del Tribunale per i Minorenni	5
1. Presentazione del Tribunale	5
1.1. Cenni di storia dei Tribunali per i Minorenni	5
Le origini della giustizia minorile in Italia	5
Il dopoguerra e il principio di prevenzione	6
L'interazione sempre più stretta con i servizi sociali e assistenziali	6
1.2. Quali sono le differenze tra Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni? .6	
Di cosa si occupa la Procura per i Minorenni?	6
Di cosa si occupa il Tribunale per i Minorenni?	8
I principali procedimenti civili	8
I principali procedimenti penali.....	9
1.3. Il ruolo dei magistrati togati e quello dei magistrati onorari	10
1.4. Come è organizzato il lavoro degli uffici.....	11
Come capire in quale cancelleria dobbiamo recarci?	11
Area Civile	12
Area Penale	12
1.5. Orari e modalità di accesso agli uffici.....	14
2. Flussi di attività e personale in servizio	15
2.1. I flussi di attività	15
L'area civile.....	16
L'area penale	18
2.2. Il personale amministrativo in servizio.....	19
3. Come funziona la Guida ai Servizi.....	21
Dalle domande alle risposte	22
4. Le schede	24
ADOZIONE NAZIONALE	26
ADOZIONE SPECIALE.....	28
ADOZIONE INTERNAZIONALE.....	30
RICHIESTA DI TRASCRIZIONE E/O EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI	
ADOZIONE EMESSO ALL'ESTERO	32
FORMAZIONE/RETTIFICA ATTO DI NASCITA DEL MINORE STRANIERO	
ADOTTATO	34
RICHIESTA DI ACCESSO ALLE ORIGINI (DA PARTE DELL'ADOTTATO).....	36



ACCESSO ALLE ORIGINI (DA PARTE DEI GENITORI ADOTTIVI)	38
AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE	40
RICHIESTA DI CERTIFICATI (Area Civile)	42
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEI FASCICOLI E RICHIESTA COPIE	44
INTERDIZIONE E INABILITAZIONE NELL'ANNO CHE PRECEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ	46
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORENNE	48
LIMITAZIONE/DECADENZA O REINTEGRO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	50
AUTORIZZAZIONE AI GENITORI STRANIERI A PERMANERE IN ITALIA	52
DIRITTO DI VISITA DEI NONNI (Rapporti con gli ascendenti)	54
PROCEDURA IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI	56
CONVALIDA DI ARRESTO	58
INTERROGATORIO DI GARANZIA	60
INCIDENTE PROBATORIO	61
UDIENZA DI RILEVANZA	63
UDIENZA PRELIMINARE (UFFICIO GUP)	64
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI (UFFICIO GIP E GUP)	66
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	68
RICHIESTA DI CERTIFICATI (Area Penale)	70
CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLI (Area penale)	71
RICHIESTA/RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI (Area penale)	73
DEPOSITO IMPUGNAZIONI DI SENTENZA	75
RICHIESTA DI MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE	77
RIABILITAZIONE SPECIALE PER MINORENNI	79
RICHIESTA DI ESECUZIONE PENA PRESSO IL DOMICILIO	81
RICHIESTA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA	83
PERMESSI PREMIO	85
PERMESSI DI NECESSITÀ	87
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI (Ufficio di Sorveglianza)	88
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PER RAGAZZI NON IN GRADO DI INTENDERE E VOLERE	89



ISTANZA PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEI DETENUTI.....	90
MISURE ALTERNATIVE PROVVISORIE / MISURE PENALI DI COMUNITÀ	91
RICHIESTE DI INFORMAZIONI VENDITA VEICOLI CORPI DI REATO DI VALORE E ORDINARI.....	92
ISTANZA DI LIQUIDAZIONE	93
RECUPERO CREDITI	95
LIBRETTI DEPOSITI GIUDIZIARI (F.U.G.).....	96
5. Allegati	97
A. I costi delle copie	97
B. I registri per l’istanza di liquidazione (pagamento)	98
C. La consultazione dell’app Giustizia Civile	99



Introduzione del Presidente del Tribunale per i Minorenni

Si è pensato di mettere a disposizione degli utenti uno strumento di agevole consultazione, allo scopo di fornire le indicazioni utili - in un'ottica di trasparenza ed efficienza - a garantire al cittadino di fruire al meglio del servizio giustizia fornito da questa autorità giudiziaria, ed allo scopo ad un tempo di far conoscere le attività proprie di questo Tribunale, la sua organizzazione e le sue competenze, e dunque rendere comprensibile il ruolo di un organo giudiziario specializzato, che si caratterizza in quanto non stabilisce chi ha torto e chi ha ragione, ma cerca di risolvere, col minor danno possibile, situazioni personali e familiari frammentate e dolorose, muovendosi all'interno di un sistema binario di protezione dei diritti della persona minore di età: socio-assistenziale da un lato, giudiziario dall'altro, sistema formato da persone che si occupano delle persone, e chiamate quando necessario a interagire tra loro.

In questo senso può affermarsi che l'azione del "giudicare" devoluta al giudice minorile non è modellata esclusivamente sulle pur irrinunciabili competenze giuridiche, in quanto la decisione in diritto va associata alla valorizzazione della personalità dei soggetti coinvolti, perseguendo l'adeguatezza della decisione stessa come espressione, appunto, di un "servizio" più che di un "comando"

1. Presentazione del Tribunale

1.1. Cenni di storia dei Tribunali per i Minorenni

I primi organi giudiziari esclusivamente dedicati alle persone che non hanno raggiunto la maggiore età fanno la loro comparsa soltanto verso la fine del 1800. È infatti nel Diciannovesimo secolo che, sulla scorta di grandi rivoluzioni del pensiero e della coscienza sociale, si sviluppò con sempre maggior nitidezza la consapevolezza che i bambini hanno bisogni ed esigenze di protezioni differenti, che vanno tutelati in modo apposito. A partire dall'area penale, si fece largo l'idea che chi ha commesso un reato prima di compiere la maggiore età non potesse essere trattato come un adulto, anche a livello giuridico.

Le origini della giustizia minorile in Italia – In Italia, il primo atto concreto in questa direzione è una circolare del 1908, in cui l'allora ministro della Giustizia Orlando pose in luce la necessità di "specializzare" alcuni magistrati alla trattazione dei procedimenti verso imputati minori di età. L'anno successivo si insediò una apposita commissione ministeriale, che lavorò per istituire una magistratura specializzata e redigere un progetto di Codice specifico per la giustizia minorile. Terminato nel 1912, il progetto della Commissione non riuscì però a diventare legge: fu solo nel 1934 – col Regio Decreto Legge n. 1404 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni" – che venne finalmente creato un sistema organico per la giustizia minorile. Sebbene il risultato finale – l'istituzione dei tribunali per i minorenni – fosse stato finalmente raggiunto, il ruolo che venne loro assegnato si discostò molto dai lavori della Commissione. Venne comunque formalmente creato un organo specializzato, nel quale era prevista la presenza, accanto a due magistrati, di un ulteriore membro, esperto di scienze umane o mediche.



Il dopoguerra e il principio di prevenzione – Dopo la caduta del fascismo, ebbe inizio un costante e progressivo sviluppo legislativo, sull'impulso dei relevantissimi articoli della Costituzione che contengono importanti disposizioni circa il diritto di famiglia e dei minori. Dapprima, nel 1956, si affermò nella legislazione il principio secondo il quale, per il minore, dovesse essere preferita una misura educativa rispetto a una sanzione penale: la violazione di una legge era dunque vista e letta come sintomo di un disagio relazionale e personale, che necessitava dunque non di una punizione ma di un adeguato trattamento pedagogico o psicologico (“rieducazione”).

Nel 1967 venne approvata la legge sull'adozione speciale: fu la prima di una serie di riforme che portò a un allargamento delle competenze civili del Tribunale per i Minorenni, andando a ricomprendere l'intero settore dell'adozione dei minori. Questi cambiamenti avvengono nel solco anche del passaggio dal concetto di “potestà” dei genitori a quello di “responsabilità”, nell'idea che sia necessario lavorare molto più sulla prevenzione *prima* di un reato, che sulla punizione *dopo*.

L'interazione sempre più stretta con i servizi sociali e assistenziali – Più si diffonde questo approccio, più diventa evidente come un giudice che si occupi dei minorenni debba avere competenze differenti e saperi specialistici, che vanno oltre il diritto, per abbracciare e comprendere i molteplici, potenziali problemi dell'età dello sviluppo. A cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, una serie di leggi dà la spinta decisiva verso una maggiore specializzazione della figura del giudice per i minorenni, ampliando la necessità di interloquire direttamente con i servizi sociali, per tradurre l'azione della giustizia, dove possibile, verso interventi concordati e monitorati.

È nel 1983, ad esempio, che viene disciplinata la possibilità di ricorrere all'affidamento familiare, come via intermedia tra una assistenza nell'ambito della famiglia e una adozione al suo esterno. Più in generale, si consolida sempre di più una visione complessiva di protezione dei diritti del minore, tutelati all'interno di un sistema che si regge su due gambe fondamentali: quella giudiziaria e quella assistenziale. In questo ambito il Tribunale per i Minorenni tenta prioritariamente di recuperare le capacità dei genitori, e in generale il contesto di relazioni in cui il minore si trova a crescere. In particolare, per favorire uno sviluppo sano e sereno della personalità del minore all'interno del suo gruppo familiare, si promuove la collaborazione dei genitori e dei parenti entro un progetto di sostegno e monitoraggio elaborato dal Tribunale per i Minorenni con la collaborazione dei servizi territoriali e specialistici, tra cui, principalmente, Servizio Sociale, Ufficio Affidamento, Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria infantile, Servizio di Psicologia, Servizio Tossicodipendenze, Dipartimento di Salute Mentale; associazioni di volontariato e altri enti.

1.2. Quali sono le differenze tra Tribunale per i Minorenni e Procura per i Minorenni?

Di cosa si occupa la Procura per i Minorenni?



La Procura per i Minorenni svolge attività sia in ambito penale che civile. In ambito penale svolge attività di indagine in relazione ai reati commessi da minorenni ed eventualmente chiede il rinvio a giudizio.

In ambito civile è l'Ufficio a cui devono essere rivolte le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio per minori. Sarà la procura ad avviare una richiesta di intervento al Tribunale per i Minorenni per tutelare i minori interessati.

La Procura per i Minorenni ha poi il compito di agire per il bene del soggetto minore in situazioni di disagio, controllando il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, o avviando presso il tribunale l'iter di adottabilità per i minori abbandonati.

Per minorenni che presentano "irregolarità" della condotta o del carattere può richiedere al Tribunale l'apertura di procedimenti rieducativi.

La Procura, in quanto soggetto posto a tutela dell'interesse del minore, attraverso i suoi Pubblici Ministeri partecipa al giudizio civile e a quello penale attraverso richieste pareri e interventi in tutto il corso della procedura.



Di cosa si occupa il Tribunale per i Minorenni?

Il Tribunale per i minorenni in merito al diritto civile si occupa di adottare provvedimenti per la protezione del minore in situazioni di pregiudizio o di abbandono.

L'attività svolta tratta le seguenti tipologie di procedimenti:

- controllo sull'esercizio della responsabilità genitoriale
- tutela dei diritti personali del minore
- affidamento, adottabilità ed adozioni
- interdizione o inabilitazione del minore non emancipato
- sottrazione internazionale
- autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del familiare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore
- reclami contro i provvedimenti del Giudice Tutelare.
- Tutela ed altri provvedimenti che riguardano minori stranieri non accompagnati

I principali procedimenti civili

Il controllo sull'esercizio della **responsabilità genitoriale** può portare a interventi di tutela di minori in situazioni di disagio, dalla limitazione, alla sospensione, fino nei casi più gravi, alla decadenza della responsabilità genitoriale. Una persona legittimata (un genitore o un parente) può presentare un ricorso. Anche la Procura della Repubblica dei Minorenni, dopo aver condotto approfondite indagini in seguito a segnalazioni ricevute, può presentare un ricorso. Chiunque può effettuare una segnalazione alla Procura: istituzioni scolastiche, Forze dell'Ordine, servizi sociali, congiunti/parenti, privati cittadini. La segnalazione può essere fatta consegnando una nota scritta, o attraverso una dichiarazione (denuncia).

Per dichiarazioni di **adottabilità e per adozione nazionale e internazionale**, i coniugi che vogliono adottare presentano la propria disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni, che accerta i requisiti di base e dispone l'esecuzione di adeguate indagini. Le indagini sono svolte dai servizi socio-assistenziali e dagli operatori di Pubblica Sicurezza e mirano a valutare la capacità della coppia di educare i figli, lo stato di salute degli adottanti, la loro situazione personale ed economica, l'ambiente familiare ed i motivi per cui desiderano adottare, nonché la loro preparazione ad affrontare il percorso adottivo. Nelle adozioni nazionali la procedura si conclude, trascorso il periodo di affidamento preadottivo, con sentenza di adozione del Tribunale per i Minorenni. Nei procedimenti di adozione internazionale, ottenuto il decreto di idoneità, la coppia deve, entro un anno, rivolgersi obbligatoriamente ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali (C.A.I.), affinché possa ricevere assistenza nelle complesse procedure. L'adozione internazionale prevede che la C.A.I. autorizzi l'ingresso e la permanenza in Italia del bambino adottato, e che i genitori successivamente presentino un'istanza al tribunale per la ratifica in Italia della sentenza di adozione straniera. La procedura si conclude con la trascrizione nei registri dello stato civile della sentenza di ratifica emessa dal Tribunale per i Minorenni.



Il Tribunale per i Minorenni è competente **per autorizzare l'ingresso o la permanenza di un familiare nei casi di minori stranieri** residenti sul territorio italiano, anche in deroga alle altre disposizioni di legge.

Anche i casi di **sottrazione internazionale dei minori** previsti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sono trattati dal Tribunale per i Minorenni.

Infine, è competente per le **richieste di interdizione e inabilitazione del minore** da presentare nell'ultimo anno della minore età. Nel caso di minori prossimi alla maggiore età per i quali si manifestano disagi personali o famigliari, al fine di garantire la tutela anche oltre il 18 e fino al 21 anno di età, vengono aperti dei procedimenti per garantire il loro collocamento in comunità. Tali procedure vengono definite "misure amministrative" da non confondersi con gli atti delle sezioni amministrative delle cancellerie.

Il Tribunale per i Minorenni svolge anche la funzione di giudice di secondo grado per i reclami rispetto ai provvedimenti del Giudice Tutelare (una funzione svolta dai Tribunali Ordinari).

I principali procedimenti penali

Il Tribunale per i Minorenni è competente a valutare **i reati commessi da persone che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**. Prima del compimento del quattordicesimo anno d'età il minore è non imputabile per incapacità di intendere e volere (secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice Penale).

Il procedimento penale si svolge in maniera simile alle fasi previste per i maggiorenni (**indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione**), anche se il legislatore ha dettato regole specifiche per disciplinare il processo nei confronti di imputati minorenni e differenziarlo dal procedimento a carico del maggiorenne. La norma pone, infatti, costante attenzione verso la personalità del minore autore di reati e richiede che ogni decisione dei Magistrati sia adottata avendo quale base una particolare sensibilità verso le risorse e i processi educativi del destinatario.

Il giudice per le indagini preliminari (GIP) – è un organo monocratico (composto da un solo Giudice) che interviene durante la fase delle indagini per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza, o per disporre l'applicazione di una misura cautelare.

Gli imputati – e indagati - minorenni possono essere sottoposti a prescrizioni inerenti all'attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative, alla misura della permanenza in casa, alla misura del collocamento in comunità. Quando si procede per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a nove anni, può essere applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in un istituto penale per minorenni. Il Giudice per le indagini preliminari è inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini; se richiesto dal Pubblico Ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue ed il comportamento posto in essere occasionale.



Il giudice per l'udienza preliminare (GUP) – è un organo collegiale (composto da un Giudice togato e da due Giudici onorari) che valuta la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero. Nell'udienza preliminare, se vi è il consenso dell'imputato, il Giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, oppure una sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva.

Il processo può chiudersi nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il rito abbreviato, oppure quando il Giudice – sulla base di una concreta possibilità che la personalità dell'imputato si evolva in maniera positiva - sospende il processo per un periodo non superiore a tre anni, e dispone che il minore segua un percorso rieducativo (c.d. "M.A.P." – Messa Alla Prova). Al termine del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il Giudice dichiara estinto il reato.

Il Dibattimento – Questa fase si svolge davanti ad un "collegio" (composto da due Giudici togati e due Giudici onorari). Anche durante questa possono essere applicate specifiche disposizioni del diritto minorile, come la sospensione del processo con messa alla prova e possono essere pronunciate le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e per concessione del perdono giudiziale.

1.3. Il ruolo dei magistrati togati e quello dei magistrati onorari

I Tribunali per i Minorenni, tra le loro peculiarità, hanno quella di prevedere due diverse tipologie di Giudici, che agiscono insieme, su un piano di parità, per tutelare al meglio l'interesse del minore.

Nel Tribunale per i Minorenni sono dunque presenti (e svolgono la loro funzione su un piano di parità):

- Giudici di professione, che hanno seguito la carriera della magistratura e che sono detti "togati"
- Giudici onorari minorili, nominati tra gli esperti di specifici temi (psicologi, pediatri, sociologi...)

La scelta di prevedere Giudici con esperienze e professionalità differenti risponde all'esigenza di ricercare sempre le migliori soluzioni per tutelare l'interesse del minore, anche attraverso l'utilizzo di conoscenze e competenze extragiuridiche. Per questo la maggior parte delle decisioni è assunta da un "collegio", nel quale sono presenti 2 magistrati di professione (tra cui il Presidente del collegio) e 2 Giudici onorari minorili (un uomo e una donna). La composizione mista di questi collegi è fondamentale per garantire un efficace scambio di conoscenza e una positiva contaminazione tra la giurisprudenza e le altre discipline utili per inquadrare meglio la storia, la personalità, le potenzialità di un minore.

Le altre attività, legate non a una decisione ma alla fase istruttoria (nella quale vengono assunti elementi e informazioni utili per poi giungere alla fase decisoria vera e propria), sono solitamente assegnate a un singolo Giudice – solitamente onorario – che si occupa



quindi di ascoltare i minori, i servizi sociali, la famiglia e più in generale tutti coloro i quali possono avere titolo ad intervenire all'interno di un procedimento.

Ad oggi, in tutta Italia, sono presenti complessivamente circa 800 magistrati impegnati nei diversi Tribunali per i Minorenni: di questi, circa tre quarti sono Giudici Onorari.

1.4. Come è organizzato il lavoro degli uffici

Il Tribunale per i Minorenni, per lo svolgimento delle diverse attività, ha scelto un'organizzazione basata su tre aree principali e una serie di uffici e servizi specifici, inseriti all'interno delle aree stesse.

- Area Civile
- Area Penale, Esecuzione e Sorveglianza
- Area Amministrativa

I singoli uffici sono dislocati sui tre piani che compongono il Palazzo: all'ingresso, così come ad ogni piano, sono disponibili cartelli informativi che permettono di orientarsi nella ricerca della cancelleria o dell'ufficio desiderato. È però importante sapere a quale cancelleria è necessario rivolgersi, a seconda dei propri bisogni.

Mentre l'area amministrativa è legata per lo più a servizi a supporto dell'attività corrente dell'Ufficio giudiziario e ha pochi servizi direttamente rivolti al pubblico, le Aree penale e civile presentano invece molti uffici e attività aperte all'utenza.

Come capire in quale cancelleria dobbiamo recarci?

Innanzitutto, è fondamentale distinguere se si tratta di una esigenza legata all'ambito penale o a quello civile-amministrativo.

Nell'ambito penale rientrano le attività connesse a procedimenti nei quali i minori sono coinvolti come presunti autori di un reato, o quelle successive all'emissione di una sentenza. Se il minore non ha commesso un reato, né è stato accusato di averlo commesso, non è dei servizi dell'area penale che abbiamo bisogno.

Le attività connesse alle adozioni, ai procedimenti di tutela e responsabilità genitoriale e a richieste di diverso tipo che possano coinvolgere un minore (autorizzazione al matrimonio, interdizione, permessi di soggiorno) sono invece proprie dell'area civile.



Area Civile

Ufficio	Attività svolte (in sintesi)
Ruolo Generale Civile	Questo ufficio cura il primo deposito degli atti: è il primo passaggio di tutti i procedimenti, ed è il riferimento per chiunque debba depositare una causa civile che riguardi il tribunale per i minorenni o avviare procedimenti specifici (es. attività legate alle tutele, ...)
1° sezione civile 2° sezione civile 3° sezione civile	Queste cancellerie si occupano delle cause assegnate ai diversi Giudici della sezione. Curano le richieste di copia, l'accesso ai fascicoli, le comunicazioni alle parti, e in generale tutte le attività relative a procedimenti civili, a seguito della loro iscrizione presso il Ruolo Generale Civile.
Ufficio adozioni	Questo ufficio cura tutte le attività legate alle richieste di adozioni "classiche", sia nazionali che internazionali, e "speciali". È l'ufficio col quale interfacciarsi per presentare la propria disponibilità ad adottare dei minori che ne abbiano bisogno.

Cancelleria per le tutele dei minori stranieri non accompagnati: cura l'insieme delle attività connesse all'apertura di una tutela per un minore straniero non accompagnato, nonché di quelle dirette all'assunzione di misure amministrative rivolte prevalentemente a fornire sostegno al ragazzo straniero una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età

Area Penale

Ufficio	Attività svolte (in sintesi)
GIP/GUP	Questo ufficio cura le attività del GIP (Giudice per le Indagini Preliminari, che ha il compito di garantire i diritti di un minorenne indagato, nella fase di indagini che lo riguardano) e del GUP (Giudice per l'Udienza preliminare, che ha il compito di decidere se accettare la richiesta della Procura per i Minorenni di avviare il giudizio verso un minorenne indagato – e dare luogo dunque alla fase del dibattimento). Presso questa cancelleria, tra le altre cose, è possibile prendere visione del fascicolo, richiedere copie o avanzare richiesta di un colloquio con un minorenne detenuto.
Dibattimento e Riesame	Cura tutte le attività legate alla fase del Dibattimento, durante la quale ha luogo il processo vero e proprio che coinvolge il minorenne. Cura dunque la ricezione degli atti, le comunicazioni verso le parti, le udienze (che si tengono solitamente a porte chiuse). Presso questa cancelleria è

possibile prendere visione del fascicolo, richiedere copie e presentare le richieste di riesame e appello.

Esecuzione e Sorveglianza

Questo ufficio cura tutte le attività successive all'emissione di una sentenza da parte del Tribunale e, tra le altre, si occupa di permessi premio, misure di sicurezza, detenzioni domiciliari. Si occupa anche dei procedimenti nei confronti di persone, ora maggiorenti, che hanno compiuto un reato quando erano minori di 18 anni.

Patrocinio a Spese dello Stato e difensori d'ufficio

Questo ufficio segue le procedure attraverso le quali il Giudice nomina il difensore d'ufficio per chi non ne ha uno, ed anche i procedimenti per il pagamento delle spese per l'avvocato scelto dall'imputato che però non dispone di sufficienti risorse economiche. Presso questa cancelleria è possibile presentare la richiesta e tutti i documenti necessari per dimostrare la necessità di ottenere il beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.

È importante ricordare che – a differenza delle cancellerie, che sono distinte chiaramente nelle diverse aree di intervento – i Giudici seguono sia cause civili, sia cause penali. Lo stesso Giudice, togato o onorario, può occuparsi dunque di procedimenti seguiti da più cancellerie differenti.

Per trovare l'ufficio di cui hai bisogno, **puoi consultare le schede ai servizi** presenti in questo documento: in fondo sono riportati anche tutti i contatti ai quali puoi rivolgerti per avere informazioni.

All'interno del Tribunale per i Minorenni di Palermo sono presenti numerosi cartelloni che permettono di orientarsi. Qua sotto trovi alcuni esempi:

1 PIANO First floor	
STANZE DEI GIUDICI	
PRESIDENTE	Stanza n. 14
STANZE DEI GIUDICI	Stanze n. 3-4-5-6
UFFICI E SERVIZI	
CANCELLERIA CIVILE	Stanze n. 1-2-11
CANCELLERIA MINORI STRANIERI	Stanza n. 7
UFFICI E SERVIZI	
DIRETTORE – Cancellerie civili	Stanza n. 15
SEGRETERIA	Stanza n. 12

Cartelli di orientamento

Questa tipologia di cartello serve per indicare le diverse stanze – e i relativi servizi erogati – per ciascuno dei tre piani sui quali si sviluppa il Tribunale per i Minorenni.

Puoi trovarlo all'ingresso del Palazzo e sul pianerottolo delle scale.



Cartelli direzionali

Questa tipologia di cartello serve per indicare la direzione da prendere per raggiungere le stanze e i relativi servizi.

Puoi trovarlo in diversi punti in ciascun piano: le stanze sono solitamente poste in ordine crescente.



Cartello identificativo

Questa tipologia di cartello serve per indicare il servizio erogato in ciascuna stanza del Tribunale per i Minorenni.

Puoi trovarlo all'esterno di ogni stanza o aula di udienza, con l'indicazione del nome del responsabile.

I cartelli sono stati pensati per facilitare tutti gli utenti che hanno necessità di accedere di persona ai servizi del Tribunale per i Minorenni. Sono presenti all'ingresso e all'uscita delle scale di ciascun piano, alle biforcazioni e all'esterno di ogni singola stanza.

1.5. Orari e modalità di accesso agli uffici

Gli uffici e le cancellerie – Tutti gli uffici del Tribunale per i Minorenni di Palermo sono aperti da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

I Giudici - Per vedere i Giudici, è invece necessario prendere appuntamento presso le cancellerie di riferimento.

Vuoi chiedere informazioni su un procedimento che ti riguarda?

Anziché recarti in cancelleria puoi utilizzare l'app "**Giustizia Civile**". troverai le stesse informazioni a disposizione del Tribunale. Consulta l'allegato alla Guida per scoprire come accedere e come risparmiare tempo!



2. Flussi di attività e personale in servizio

2.1. I flussi di attività

Restituire l'ampiezza delle attività svolte dal Tribunale per i Minorenni nelle diverse aree di intervento (civile, penale, amministrativa) è un compito complesso, reso ancora più difficile da una telematizzazione dei sistemi informativi che, a differenza degli Uffici giudiziari ordinari, è ancora in fase di sviluppo.

Per questo motivo, è necessario affidarsi alle statistiche, che rilevano quanti procedimenti (fascicoli) sono stati “movimentati” – cioè: hanno visto aggiornamenti legati a nuovi atti o nuove attività svolte – nel corso di un determinato periodo. Sono riportate tre categorie di dati:


- I **pendenti**: è il numero complessivo di tutti i fascicoli di un certo tipo aperti, in un dato momento, presso il Tribunale per i Minorenni. Questo dato si compone di fascicoli risalenti ad anni diversi.
- I **sopravvenuti** sono invece calcolati per ogni anno: è il numero complessivo dei fascicoli “nuovi”, iscritti nei registri del Tribunale per i Minorenni in un dato anno.
- Anche gli **esauriti** sono calcolati per ogni anno: è il numero complessivo dei fascicoli “conclusi” in un dato anno.

Le variazioni del numero di pendenti, di anno in anno, dipendono dal rapporto tra “i nuovi ingressi” (i sopravvenuti) e “le uscite” (gli esauriti). Ad esempio, se gli esauriti sono maggiori dei sopravvenuti, allora i pendenti a fine anno saranno più bassi di quelli dell'anno prima.

Di seguito sono riportati alcuni dati per aiutare a comprendere le numerose attività svolte dal personale del Tribunale per i Minorenni di Palermo: i dati si riferiscono a un periodo che va dal 2018 ad oggi e sono basati sulle statistiche fornite dai programmi in uso all'Ufficio.

L'area civile


Procedimenti contenziosi



In media, il Tribunale per i Minorenni gestisce circa una settantina di nuovi procedimenti aperti ogni anno.


Ad eccezione del 2021, le cancellerie sono sempre riuscite a lavorare i fascicoli in tempi ristretti, così da ridurre il numero dei pendenti.

Adozione nazionale




Negli anni, il numero di procedimenti legati alle adozioni nazionali è rimasto stabile, anche se si evidenzia un leggero calo nel 2020, molto probabilmente dovuto alla situazione pandemica.

Adozioni internazionali



Il numero di procedimenti di adozione internazionale, che è sempre stato abbastanza stabile negli anni, ha subito un drastico calo (quasi un terzo) nel 2020. L'incertezza legata al Covid-19, unita alla difficoltà di effettuare viaggi all'estero, ha certamente influenzato questo dato.


Volontaria Giurisdizione



Questi procedimenti hanno, nel loro complesso, la quota più elevata di lavoro. In questa tipologia rientrano tutti i procedimenti legati ai tutori di minori. I nuovi procedimenti iscritti nel 2021 sono più del doppio di quelli pervenuti nel 2020

Nota: nel grafico, la scala numerica per le due linee rosse e verde è rappresentata sull'asse di destra.

Misure amministrative




Per quanto riguarda le misure amministrative, il 2021 è stato un anno nel quale il lavoro dell'Ufficio si è concentrato sulla "definizione" (chiusura) dei procedimenti aperti.

Questa attività ha permesso di ridurre di quasi la metà il totale dei fascicoli pendenti.

L'area penale


GIP



I procedimenti del Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) hanno come caratteristica principale i tempi estremamente ristretti: non stupisce dunque vedere come il numero di sopravvenuti ed esauriti sia sensibilmente più alto di quello dei fascicoli pendenti.

Nota: nel grafico, la scala numerica per le due linee rosse e verde è rappresentata sull'asse di destra.


GUP



Il GUP (Giudice per le Udienze Preliminari) rappresenta uno snodo fondamentale nel processo penale, perché può dare avvio alla fase del dibattimento.


Negli ultimi tre anni, non si evidenziano trend particolari: il numero complessivo di fascicoli resta grossomodo costante.

Dibattimento



Il numero di procedimenti aperti è rimasto sostanzialmente stabile nel tempo, anche per via di una durata media molto più elevata rispetto a quelli della fase GIP/GUP. Circa un quinto delle cause discusse davanti in Udienza preliminare passa alla fase di dibattimento: in media, vengono iscritti al Dibattimento circa 160 fascicoli all'anno.

Giudice delle Esecuzioni



I procedimenti pendenti davanti al Giudice delle Esecuzioni sono aumentati negli ultimi anni.

A fronte di un aumento costante dei nuovi fascicoli iscritti ogni anno, nel 2020 (l'anno su cui la pandemia ha avuto largo impatto) la capacità di definire questi procedimenti è calata.

2.2. Il personale amministrativo in servizio

Presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo prestano servizio, oltre ai Giudici e ai Giudici onorari, 44 unità di personale. Il personale addetto alle cancellerie e ai servizi svolge un ruolo fondamentale di “tramite” tra i Giudici e tutti gli attori coinvolti nei procedimenti: ai occupa infatti di tutte le attività legate alla ricezione, registrazione e alla comunicazione degli atti, dell'emissione di certificati e attestati, della preparazione dei fascicoli, della liquidazione delle spese, delle richieste di informazione da parte dell'utenza e molto altro ancora.

A coordinare il personale è posta la figura del Dirigente, che si occupa dell'organizzazione degli uffici e delle cancellerie. Il personale - assegnato a specifici servizi - è diviso in varie qualifiche e profili, come segue:



Il personale in servizio è ripartito nelle tre aree:



Il personale è chiamato a gestire un numero notevole di procedimenti e richieste ogni anno: è grazie all'impegno quotidiano di tutti che è possibile non solo svolgere le attività ordinarie, ma anche evadere le numerosissime richieste di informazioni avanzate dall'utenza ogni giorno.

3. Come funziona la Guida ai Servizi

La Guida ai Servizi del Tribunale per i Minorenni di Palermo è composta da una serie di schede informative: ognuna di loro fornisce informazioni dettagliate sui principali servizi erogati al cittadino. Ogni scheda riporta le seguenti informazioni:

	<i>Cos'è</i>	In questa sezione viene descritto sinteticamente il servizio presentato.
	<i>A cosa serve</i>	Le finalità e gli obiettivi del servizio.
	<i>Chi è interessato</i>	Gli attori interessati e chi può accedere al servizio (ad es., quali sono i requisiti per fare domanda)
	<i>Cosa occorre</i>	Il materiale che bisogna eventualmente portare per accedere al servizio (atti, documenti...)
	<i>I principali passaggi</i>	In questa sezione, vengono descritte sinteticamente le principali fasi, dalla richiesta all'erogazione del servizio, indicando dove possibile delle tempistiche previste.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Viene indicato se il servizio è accessibile anche senza l'assistenza di un avvocato, o se invece l'avvocato è obbligatorio. In alcuni casi, anche se non obbligatorio, vista la complessità della procedura viene comunque consigliato di assumere un avvocato.
	<i>Costi amministrativi</i>	In questa sezione vengono riportati soltanto i costi diretti richiesti dalla pratica (es. bolli, diritti di segreteria...). Non sono conteggiati ulteriori costi (es. spese di difesa legale)
	<i>Normativa</i>	Vengono riportati gli estremi della normativa – le leggi sulla quale si basano le procedure previste per erogare i servizi richiesti dall'utente.
	<i>Referente del Servizio</i>	Nome e cognome del referente del servizio
	<i>Contatti</i>	Mail, PEC, orari di contatto, numero di telefono e le altre informazioni necessarie per mettersi in contatto diretto col referente del servizio.



Dalle domande alle risposte

Per facilitare la lettura e la ricerca dei temi ai quali si è interessati, è possibile partire dalle domande ricorrenti che si trovano di seguito.

Come posso dare la disponibilità ad adottare un minore?

Se italiano:

- Adozione nazionale (*scheda #1*)
- Adozione speciale (*scheda #2*)

Se straniero:

- Adozione internazionale (*scheda #3*)

Come posso conoscere informazioni sui genitori biologici?

Sui miei genitori biologici...

- Richiesta di accesso alle origini (*scheda #6*)

Sui genitori biologici del minore che ho adottato...

- Richiesta di accesso alle origini (*scheda #7*)

Posso sposarmi se ho meno di 18 anni?

- Richiesta di autorizzazione al matrimonio del minore (*scheda #12*)

Cosa posso fare se l'altro genitore ha sottratto mio figlio?

Se dall'Italia è stato portato all'estero

- Procedura in caso di sottrazione internazionale di minori (*scheda #16*)

Se dall'estero è stato portato in Italia...

Come faccio a chiedere la riammissione alla responsabilità genitoriale?

- Limitazione/decadenza o reintegro della responsabilità genitoriale (*scheda #13*)

Come posso vedere gli atti dei fascicoli che mi riguardano e fare delle copie?

Fascicoli di area civile

- Accesso alle informazioni dei fascicoli e richiesta copie (*scheda #10*)

Fascicoli di area penale

- Consultazione atti e fascicoli (*scheda #28*)

Se non ho abbastanza soldi per pagare un avvocato, cosa posso fare?

- Patrocinio a spese dello stato (*scheda #26*)



Se ho un figlio naturale non riconosciuto, come faccio a...?

Richiedere il riconoscimento

Avanzare una richiesta di riconoscimento

Ottenere la legittimazione

Assegnare il cognome paterno

Bisogna rivolgersi al Tribunale Ordinario.

Mi è arrivata una convocazione per una udienza penale: cosa devo fare?

- Udienza di irrilevanza (*scheda #23*)
- Udienza preliminare - ufficio GUP (*scheda #24*)

Se sono stato condannato, come posso chiedere autorizzazioni speciali?

- Permessi premio (*scheda #35*)
- Permessi di necessità (*scheda #36*)
- Richiesta di autorizzazioni (*scheda #37*)

Com'è possibile avanzare istanze di riesame e di appello di una sentenza?

- Deposito impugnazioni di sentenza (*scheda #30*)

Come posso intervenire su un minore problematico per evitare che commetta reati?

- È necessario fare una segnalazione per una misura amministrativa presso il Tribunale per i Minorenni.

Cosa posso fare se vengo a conoscenza di un minore abbandonato/abusato?

- Devo fare una segnalazione presso la Procura per i minorenni

Come posso sapere se devo rivolgermi al Tribunale per i Minorenni di Palermo e non a un altro Tribunale per i Minorenni?

- Il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha competenza sulle province di Palermo, Agrigento e Trapani. Solitamente, è necessario che il minore oggetto della richiesta risieda in una di queste tre province.

4. Le schede

Le schede sono organizzate per materie.

- Le schede relative ai servizi dell'Area Civile partono dal #1 e sono contrassegnate dal colore **arancio**.
- Le schede relative ai servizi dell'Area Penale partono dal #20 e sono contrassegnate dal colore **verde**.
- Le schede relative ai servizi dell'Area Amministrativa partono dal #50 e sono contrassegnate dal colore **azzurro**.

Nome della scheda	#
Adozione nazionale	1
Adozione speciale	2
Adozione internazionale	3
Richiesta di trascrizione e/o efficacia del provvedimento di adozione emesso all'estero	4
Formazione/rettifica atto di nascita del minore straniero adottato	5
Richiesta di accesso alle origini (da parte dell'adottato)	6
Accesso alle origini (da parte dei genitori adottivi)	7
Affidamento familiare di un minore	8
Richiesta di certificati (area civile)	9
Accesso alle informazioni dei fascicoli e richiesta copie	10
Interdizione e inabilitazione nell'anno che precede il raggiungimento della maggiore età	11
Richiesta di autorizzazione al matrimonio del minorenne	12
Limitazione/decadenza o reintegro della responsabilità genitoriale	13
Autorizzazione ai genitori stranieri a permanere in Italia	14
Diritto di visita dei nonni (rapporti con gli ascendenti)	15
Procedura in caso di sottrazione internazionale di minori	16



Convalida di arresto	20
Interrogatorio di garanzia	21
Incidente probatorio	22
Udienza di irrilevanza	23
Udienza preliminare (ufficio GUP)	24
Richiesta di autorizzazioni (ufficio GIP e GUP)	25
Patrocinio a spese dello stato	26
Richiesta di certificati (Area Penale)	27
Consultazione atti e fascicoli (Area Penale)	28
Richiesta/rilascio copie atti processuali e provvedimenti dei Giudici (Area Penale)	29
Deposito impugnazioni di sentenza	30
Richiesta di misure alternative al carcere	31
Riabilitazione speciale per minorenni	32
Richiesta di esecuzione pena presso il domicilio	33
Richiesta di liberazione anticipata	34
Permessi premio	35
Permessi di necessità	36
Richiesta di autorizzazioni (Ufficio di Sorveglianza)	37
Richiesta di autorizzazioni per ragazzi non in grado di intendere e volere	38
Istanza per violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dei detenuti	39
Misure alternative provvisorie / misure penali di comunità	40
Istanza di liquidazione	50
Recupero crediti	51
Libretti depositi giudiziari (F.U.G.)	52

ADOZIONE NAZIONALE

1

	<i>Cos'è</i>	È una richiesta per ottenere l'adozione di uno o più minori dichiarati adottabili in Italia.
	<i>A cosa serve</i>	Ottenere l'adozione di un minore in stato di abbandono dichiarato adottabile in Italia (trattasi anche di minori di nazionalità non italiana).
	<i>Chi è interessato</i>	L'adozione è consentita a coppie stabili da almeno 3 anni. Il requisito della stabilità della coppia può essere attestato con il certificato di matrimonio o anche nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di adozione - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Modulo unico di autocertificazione (nascita, matrimonio, residenza e stato di famiglia: i moduli sono disponibili sul sito internet del Tribunale per i Minorenni)• Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica per entrambi i coniugi – rilasciato da una struttura pubblica (non sono validi quelli rilasciati dal medico di base)• Certificato carichi pendenti• Certificato del casellario giudiziario• Copia di un documento di identità <p>Sono inoltre necessari, per i genitori dei coniugi che intendono avanzare la richiesta, i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>per i genitori dei coniugi ancora in vita</i>: dichiarazione di assenso all'adozione (da rendersi davanti al segretario comunale del Comune di residenza) oppure• <i>per i genitori dei coniugi già deceduti</i>: certificato di morte <p><i>NB: L'istanza di disponibilità all'adozione decade dopo tre anni dalla data di presentazione, ma può essere ripresentata. La documentazione deve essere presentata in cartaceo presso la cancelleria o tramite posta con raccomandata A/R.</i></p>
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. La coppia di coniugi deposita la domanda di adozione.2. Il Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con altri soggetti pubblici, effettua controlli e verifiche sui coniugi (stile di vita, profili psicologici, eventuali carichi pendenti...)

3. La coppia richiedente viene convocata dai servizi socio assistenziali, che in quattro mesi redigeranno per il Tribunale una relazione sulla coppia
4. La coppia viene convocata dal Giudice per sostenere un colloquio cui partecipano i Giudici
5. Il fascicolo della coppia è inserito in apposita banca dati e messo a disposizione dei magistrati per un eventuale abbinamento della coppia con un minore adottabile.
6. Qualora la coppia venga ritenuta la più adatta rispetto alle esigenze di uno specifico minore, viene avviata la fase dell'affidamento preadottivo.
7. Dopo un anno dall'inserimento del minore presso il nuovo nucleo, il Tribunale dichiara la sua adozione da parte dei genitori adottivi.



È necessario assumere un avvocato?

No.



Costi amministrativi

Non sono previsti costi amministrativi.



Normativa

Legge 184/1983, articoli 22 seguenti.

Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*Direttore*)
Sig.ra Loredana Pace (*Assistente giudiziario*)



Contatti

091 / 68668238

adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it
Piano terra, stanze n.16/17
Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

ADOZIONE SPECIALE

2

	Cos'è	È una richiesta per ottenere l'adozione di un minore in alcuni casi molto limitati e specifici, non previsti dal procedimento "classico" di adozione "classico" nazionale. In particolare, si riferisce a situazioni in cui il minore (o i minori) hanno rapporti di parentela o di conoscenza con la coppia degli eventuali genitori affidatari.
	A cosa serve	L'adozione speciale permette, in tempi molto rapidi, di garantire a un minore di crescere ed essere educato in continuità con la sua esperienza di vita.
	Chi è interessato	<p>La procedura di adozione speciale può essere avviata da:</p> <ul style="list-style-type: none">• parenti del minore (rimasto orfano di padre e di madre) fino al sesto grado oppure uniti al minore da un rapporto stabile, duraturo e precedente la morte dei genitori.• parenti del minore (rimasto orfano di padre e di madre) fino al sesto grado nel caso di minori affetti da disabilità ed handicap.• coniugi nei confronti del figlio (anche adottivo) del partner. <p><i>NB: In situazioni particolari e residuali, la richiesta può essere avanzata anche da un singolo, e non solo da una coppia.</i></p>
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• La domanda di adozione speciale o in casi speciali (ad esempio in una situazione di effettivo abbandono) è ammessa anche in assenza della dichiarazione di adottabilità.• Documenti allegati che mostrino l'esistenza di una delle condizioni previste nel paragrafo "Chi è interessato"
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. La domanda di adozione speciale viene depositata presso il Tribunale di residenza del minore.1. Il Tribunale dispone accurate indagini per accertarsi che l'adozione sia favorevole al minore sotto ogni profilo.2. Se il minore ha meno di 12 anni, il Giudice valuta se ascoltare il suo punto di vista. Se ha più di 12 anni, il minore viene obbligatoriamente sentito; se ha più di 14 anni, inoltre, è necessario che il minore dia il suo consenso all'adozione.3. Se i genitori del minore sono ancora vivi, il Giudice richiede li interpella in merito all'adozione. Il loro parere è però vincolante unicamente nel caso abbiano mantenuto la piena potestà genitoriale.4. Sentito il Pubblico Ministero, il Giudice dispone con sentenza l'eventuale adozione.



	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No
	<i>Costi amministrativi</i>	Non sono previsti costi amministrativi.
	<i>Normativa</i>	Legge 184/1983, articoli 44 e seguenti.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>) Sig.ra Loredana Pace (<i>Assistente Giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it 091 / 68668238 Piano terra, stanze n.16/17 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>

ADOZIONE INTERNAZIONALE

3

	<i>Cos'è</i>	È una richiesta finalizzata a poter adottare uno o più minori stranieri, che sono stati dichiarati “adottabili” nel loro Paese.
	<i>A cosa serve</i>	Ha lo scopo di dare una famiglia ai minori che ne sono privi.
	<i>Chi è interessato</i>	La richiesta può essere avanzata unicamente da una coppia di coniugi, stabilmente convivente almeno da tre anni, residente nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di adozione - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Modulo unico di autocertificazione (nascita, matrimonio, residenza e stato di famiglia) - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Certificato di sana e robusta costituzione psicofisica per entrambi i coniugi – rilasciato da una struttura pubblica (NB: non sono validi quelli rilasciati dal medico di base). Sono inoltre necessari, per i genitori dei coniugi che intendono avanzare la richiesta, i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">• <i>per i genitori dei coniugi ancora in vita</i>: dichiarazione di assenso all'adozione (da rendersi davanti al segretario comunale del Comune di residenza)• <i>per i genitori dei coniugi già deceduti</i>: certificato di morte
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. La coppia di coniugi deposita la domanda di adozione2. Il Tribunale per i Minorenni, in collaborazione con altri soggetti pubblici, effettua controlli e verifiche sui coniugi (stile di vita, profili psicologici, eventuali carichi pendenti...)3. La coppia richiedente viene convocata e ascoltata dal Giudice.4. Il Giudice emette un provvedimento di idoneità (assenso all'adozione) o inidoneità (respingimento della richiesta). Contro il decreto di inidoneità (respingimento) è possibile fare ricorso presso la Corte di Appello – entro 10 giorni dalla notifica.5. Una volta ottenuto il decreto, la coppia può dare mandato (entro un anno) a un Ente autorizzato dalla Commissione Adozioni Internazionali, col compito di formare e affiancare la coppia nel percorso.6. La Commissione Adozioni internazionali garantisce l'interesse del minore in tutte le fasi e ne autorizza – una

		<p>volta che il Paese straniero ha deliberato l'adozione del minore - l'ingresso di quest'ultimo in Italia.</p> <p>7. La coppia, al rientro in Italia, dovrà poi procedere alla trascrizione del provvedimento straniero (vedi la scheda "Richiesta di trascrizione")</p>
	<p><i>È necessario assumere un avvocato?</i></p>	<p>No.</p> <p>L'avvocato è necessario soltanto nel caso in cui il Giudice abbia respinto la richiesta e si voglia fare ricorso presso la Corte di Appello.</p>
	<p><i>Costi amministrativi</i></p>	<p>L'avvio della procedura di adozione internazionale è gratuito.</p> <p>Si segnala però che, a seguito del decreto di idoneità all'adozione, il percorso successivo (non di competenza di questo Tribunale) prevede diverse spese a carico della coppia.</p>
	<p><i>Normativa</i></p>	<p>Legge 184/1983, articoli 29 e seguenti.</p>
Informazioni e contatti		
	<p><i>Referente del Servizio</i></p>	<p>dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>) Sig.ra Loredana Pace (<i>Assistente Giudiziario</i>)</p>
	<p><i>Contatti</i></p>	<p>adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p>091 / 68668238</p> <p>Piano terra, stanze n.16/17 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

RICHIESTA DI TRASCRIZIONE E/O EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE EMESSO ALL'ESTERO

4

	Cos'è	La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di adozione emesso dall'autorità giudiziaria di un Paese straniero (<i>vedi la scheda "Adozione internazionale"</i>) che rende il minore adottato figlio legittimo della coppia di cui acquisisce la nazionalità.
	A cosa serve	Ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione effettuata all'estero.
	Chi è interessato	Coniugi che hanno adottato il minore in un paese straniero e che: <ul style="list-style-type: none">• hanno ricevuto il provvedimento di adozione emesso dall'autorità straniera e• risiedono, al momento dell'ingresso del minore in Italia, nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta (istanza) di efficacia di provvedimento dell'autorità straniera - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Sentenza di adozione• Certificato di conformità dell'adozione rispetto alla Convenzione dell'Aia (art.23)- <i>disponibile sul sito internet</i>• Certificato di nascita pre e post adozione del minore• Autorizzazione della Commissione Adozioni all'ingresso e alla permanenza del minore straniero adottato <p><i>NB: I documenti devono essere consegnati in duplice copia (originale e copia), insieme a una traduzione giurata degli stessi.</i></p>
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">8. Deposito della domanda di trascrizione da parte dei coniugi1. Il Tribunale per i Minorenni, ricevuta la domanda, convoca la coppia e il minore per un colloquio.2. Viene richiesto e acquisito il parere del Pubblico Ministero.3. Se il provvedimento di adozione è stato emesso da uno Stato straniero che ha ratificato la Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993 [link], il Tribunale per i Minorenni ordina la trascrizione del provvedimento.4. Se il provvedimento è stato invece emesso da uno Stato estero non aderente alla Convenzione dell'Aia, il Tribunale per i Minorenni può disporre l'accertamento del principio di sussidiarietà (la condizione di abbandono del minore straniero e il mancato reperimento di famiglie adottive nel Paese straniero) prima di stabilire l'efficacia in Italia del provvedimento estero.

		5. La cancelleria del Tribunale trasmette il provvedimento finale all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dei coniugi, che procede con le annotazioni previste dalla legge.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Non è necessario assumere un avvocato.
	<i>Costi amministrativi</i>	Il servizio non ha costi per l'utente.
	<i>Normativa</i>	Legge 184/1983, articoli 35 e 36

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	Sig.ra Loredana Pace (<i>assistente giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p>091 / 68668238</p> <p>Piano terra, stanza n.17 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

FORMAZIONE/RETTIFICA ATTO DI NASCITA DEL MINORE STRANIERO ADOTTATO

5

	<i>Cos'è</i>	Quando l'atto di nascita o i documenti di un minore adottato riportano dati (ad esempio, la data o il Paese di nascita) errati o non sono reperibili, è possibile chiedere la redazione o la rettifica dell'atto di nascita.
	<i>A cosa serve</i>	Quando il genitore hanno fondati dubbi o vengono a conoscenza del fatto che i documenti del minore adottato riportano dati non corretti, possono richiedere di correggerli o, in caso essi siano mancanti, di formarli da zero.
	<i>Chi è interessato</i>	La richiesta viene avanzata dai genitori del minore straniero adottato o dal Pubblico Ministero.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta scritta - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Sentenza di adozione
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'istanza viene depositata presso il Tribunale per i Minorenni2. Il Giudice dispone accertamenti e verifiche ed effettua una valutazione del caso3. Il Giudice provvede, attraverso un decreto, a disporre la correzione dei documenti4. Viene formato o rettificato l'atto di nascita del minore adottato.5. Il Tribunale per i Minorenni trasmette il decreto all'Ufficio di Stato Civile competente, che provvede alla correzione dei documenti.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	Non sono previsti costi amministrativi.
	<i>Normativa</i>	Testo Unico Stato Civile, Articolo 100.



Informazioni e contatti



Referente
del
Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*Direttore*)



Contatti

adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it

091 / 68668225

Piano terra, stanze n.16/17
Palermo -ia Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.



RICHIESTA DI ACCESSO ALLE ORIGINI (DA PARTE DELL'ADOTTATO)

6

	<i>Cos'è</i>	Una persona adottata, diventata maggiorenne, può ottenere informazione sui propri genitori biologici.
	<i>A cosa serve</i>	Attraverso questa procedura è possibile conoscere l'identità dei genitori biologici.
	<i>Chi è interessato</i>	Possono fare richiesta le persone adottate, residente nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo: <ol style="list-style-type: none">1. Di età maggiore ai 25 anni, sempre2. Di età maggiore ai 18 anni, solo in caso di gravi motivi legati alla salute psico-fisica.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Domanda di accesso - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Palermo</i>• Certificato di residenza• Fotocopia della carta di identità <p><i>NB: la domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni competente per il luogo di residenza del richiedente, anche se la pratica è stata fatta presso un altro Tribunale.</i></p>
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il cittadino maggiorenne adottato in passato deposita la richiesta.2. Il Giudice valuta la richiesta.3. Il Giudice decide se permettere al richiedente di visionare gli atti del provvedimento che lo ha riguardato.4. Nel caso il Giudice neghi l'autorizzazione al richiedente, è possibile presentare un ricorso presso la Corte di Appello
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No. L'avvocato è necessario (al fine di presentare ricorso) soltanto nel caso in cui il Giudice neghi la richiesta avanzata.
	<i>Costi amministrativi</i>	Complessivamente: 125 €. (€ 98 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo, acquistabile presso le rivendite autorizzate).
	<i>Normativa</i>	Legge 184/83, articolo 28, comma 5.



Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>) Sig.ra Loredana Pace (<i>assistente giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it 091 / 68668238 Piano terra, stanza n.17 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>



ACCESSO ALLE ORIGINI (DA PARTE DEI GENITORI ADOTTIVI)

7

	<i>Cos'è</i>	I genitori adottivi di minori possono ottenere informazione sui genitori biologici del proprio figlio ai genitori adottivi di minori.
	<i>A cosa serve</i>	Attraverso questa procedura è possibile conoscere l'identità dei genitori biologici.
	<i>Chi è interessato</i>	Possono fare richiesta i genitori dei minori adottati, residente nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo nei casi di necessità ed urgenza in cui siano necessarie informazioni per affrontare un grave pericolo di salute per il minore adottato.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Domanda di accesso - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Palermo</i>• Certificato di residenza• Fotocopia della carta di identità <p><i>NB: la domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni competente per il luogo di residenza del richiedente, anche se la pratica è stata fatta presso un altro Tribunale.</i></p>
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il genitore del minore adottato deposita la richiesta.2. Il Giudice valuta la richiesta.3. Il Giudice decide se permettere al richiedente di visionare gli atti del provvedimento che lo ha riguardato.4. Nel caso il Giudice neghi l'autorizzazione al richiedente, è possibile presentare un ricorso presso la Corte di Appello.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No. L'avvocato è necessario (al fine di presentare ricorso) soltanto nel caso in cui il Giudice neghi la richiesta avanzata.
	<i>Costi amministrativi</i>	Complessivamente: 125 €. (€ 98 di contributo unificato e € 27 per marca da bollo, acquistabile presso le rivendite autorizzate).
	<i>Normativa</i>	Legge 184/83, articolo 28, comma 5.



Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>) Sig.ra Loredana Pace (<i>assistente giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	adozioni.tribmin.palermo@giustizia.it 091 / 68668238 Piano terra, stanze n. 16/17 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE

8

	<i>Cos'è</i>	<p>Il diritto del minore ad una propria famiglia, da intendersi sia quella d'origine sia quella cui sia eventualmente affidato a causa delle difficoltà della famiglia d'origine.</p> <p>L'istituto dell'affidamento familiare si pone come un diretto supporto al minore.</p>
	<i>A cosa serve</i>	<p>Da un lato, come strumento di diretto supporto al minore, attraverso il suo temporaneo affidamento ad altra famiglia o anche ad una singola persona.</p> <p>Dall'altro, come aiuto indiretto alla famiglia d'origine, allo scopo di superare il suo temporaneo stato di difficoltà, che può dipendere da varie cause: ad esempio, situazioni di difficoltà economiche, psicologiche o logistiche, oppure la necessità di assentarsi per lavoro o per cercare lavoro e per altri svariati motivi degni di apprezzamento.</p>
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Il servizio si rivolge alle famiglie: la procedura può essere attivata da chiunque si renda disponibile all'affido (ad es. nonni o zii, o altri familiari o parenti, anche coppie di fatto e single).</p>
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il procedimento si attiva tramite un ricorso, che viene di norma redatto da un avvocato in nome e per conto dei soggetti che richiedono l'affidamento.• Documento di identità
	<i>I principali passaggi</i>	<p>Deposito del ricorso presso il Ruolo Generale Civile.</p> <p>La richiesta viene trasmessa al Giudice che fissa l'udienza e raccoglie informazioni sulla situazione familiare del minore, anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali.</p> <p>Il Giudice ascolta il minore che ha compiuto almeno dodici anni, o anche di età inferiore - se ritiene possa dare un giudizio.</p> <p>Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale.</p>
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	<p>Sì.</p>
	<i>Costi amministrativi</i>	<p>Esente da contributo unificato; è previsto il pagamento solo di una marca da bollo da 27 euro.</p>
	<i>Normativa</i>	<p>Art. 4 della legge 184/1983 (come modificata dalla l. 149/2001 e dal D.Lgs. 154/2013).</p>



Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>direttore</i>) Dott.ssa Antonella Lo Verde (<i>Funzionario</i>)
	<i>Contatti</i>	<p><u>affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it</u></p> <p>Ruolo Generale Civile</p> <p>091 / 68668236</p> <p>Piano terra, stanza n. 2 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

RICHIESTA DI CERTIFICATI (Area Civile)

9

	<i>Cos'è</i>	Il cittadino può richiedere all'Ufficio Giudiziario un atto che certifichi i procedimenti (in corso o archiviati) che lo riguardano.
	<i>A cosa serve</i>	Questo tipo di certificati ha valore ufficiale: sono talvolta richiesti da Enti locali, Pubbliche Amministrazioni. È spesso richiesto dai genitori affidatari ai quali serve un documento che attesti la loro possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale del minore affidato. Gli avvocati possono, ad esempio, richiedere certificati legati all'esercizio professionale presso il Tribunale.
	<i>Chi è interessato</i>	<ul style="list-style-type: none">• Privati cittadini• Avvocati difensori
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza (richiesta) di certificazione (NB: il modello di richiesta è disponibile sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Palermo)
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">5. Deposito della richiesta presso il front office – Ruolo Generale civile.6. La richiesta viene solitamente accettata nel momento della sua presentazione.7. Di norma, il certificato viene rilasciato in tempo reale. Per certificati che richiedono istruttorie complesse (o che richiedono la consultazione di fascicoli archiviati) la consegna del certificato potrebbe non essere immediata.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	È previsto il pagamento di euro 3,92 (diritti di certificazione). Il pagamento va effettuato acquistando una marca da bollo.
	<i>Normativa</i>	Il tariffario è aggiornato periodicamente dal Ministero della Giustizia.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*Direttore*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Direttore Area Civile

091 / 68668225

Piano primo, stanza n. 15

Palermo - Via Principe di
Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEI FASCICOLI E RICHIESTA COPIE

10

	Cos'è	<p>È una richiesta fatta all'Ufficio Giudiziario per conoscere lo stato di una procedura, visionare gli atti e richiederne copia.</p> <p><i>N.B. per avere informazioni sullo stato dei procedimenti è possibile consultare direttamente da proprio PC i registri del Tribunale, visibili attraverso l'app "Giustizia Civile". Per l'utilizzo della app sono disponibili un vademecum ed un tutorial, disponibili sul sito internet dell'Ufficio e negli allegati della Guida ai Servizi.</i></p>
	A cosa serve	<p>Ad ottenere informazioni sullo stato del procedimento, vedere il fascicolo e richiedere copie di atti (relazioni, sentenza, decreto, ordinanza). Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>semplici</u>: hanno valore informativo e servono a conoscere il contenuto dell'atto;• <u>autentiche (o "conformi")</u>: hanno lo stesso valore legale dell'atto originale.• <u>in forma esecutiva</u>: per le sentenze e gli altri provvedimenti definitivi con l'esecutorietà, consentono di procedere all'esecuzione forzata.
	Chi è interessato	<p>Le parti e i loro difensori – oltre a chiunque abbia una delega da parte loro.</p>
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Documento di identità
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta presso l'ufficio Ruolo Generale Civile.2. La richiesta viene solitamente accettata nel momento della sua presentazione.3. Il rilascio delle copie avviene secondo i tempi dettati dalla normativa.
	È necessario assumere un avvocato?	<p>No.</p>
	Costi amministrativi	<p>L'accesso agli atti non comporta alcun costo.</p> <p>La richiesta copie si deve invece pagare, come diritti di cancelleria, una somma variabile in base al tipo della richiesta (urgente/non urgente), al tipo di copia (semplice/autentica o esecutiva) e al numero delle pagine.</p>
	Normativa	



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*Direttore*)

Dott.ssa Antonella Lo Verde (*Funzionario*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Ruolo Generale Civile

091 / 68668236

Piano terra, stanza n. 2

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

INTERDIZIONE E INABILITAZIONE NELL'ANNO CHE PRECEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

11

	Cos'è	Nel caso di soggetti minorenni con problemi di difficoltà cognitive o infermità mentale, è possibile fare domanda di interdizione nell'ultimo anno di minore età (dopo il compimento del 17° anno e prima del 18° anno). Se la domanda è accolta, l'interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne.
	A cosa serve	Serve a tutelare un minore con gravi disabilità (tali da causare una incapacità ad agire), in vista del compimento della maggiore età.
	Chi è interessato	La richiesta può essere avanzata da: <ul style="list-style-type: none">• Genitori del minore (purché in possesso della responsabilità genitoriale)• Parenti del minore (entro il 4° grado) o affini (entro il 2°)• Tutore del minore• Curatore del minore• Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni• Avvocato con nomina per la difesa tecnica in giudizio
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Ricorso (NB: il modello di richiesta è disponibile sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Palermo)• Documento di identità
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Il ricorso viene depositato presso l'Ufficio Ruolo Generale Civile.2. La richiesta viene trasmessa al Giudice, che fissa l'udienza e raccoglie informazioni sulla situazione familiare del minore, anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali.3. Il Giudice può ascoltare il minore (qualora abbia più di dodici anni, o anche di età inferiore se ritiene che possa dare un giudizio).4. Il ricorso si conclude con una sentenza del Tribunale.
	È necessario assumere un avvocato?	Si.
	Costi amministrativi	È previsto il solo pagamento di una marca da bollo da 27 euro.
	Normativa	Articoli 416 e seguenti del Codice Civile.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*direttore*)

Dott.ssa Antonella Lo Verde (*Funzionario*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Ruolo Generale Civile

091 / 68668236

Piano terra, stanza n. 2

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL MATRIMONIO DEL MINORENNE

12

	Cos'è	È una richiesta che ammette a contrarre matrimonio, per gravi motivi, i minori che abbiano compiuto 16 anni di età.
	A cosa serve	Permette a ragazzi minorenni (che abbiano compiuto 16 anni) di sposarsi.
	Chi è interessato	Persone minorenni che abbiano compiuto almeno 16 e intendano sposarsi.
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di richiesta di autorizzazione (<i>NB: il modello di richiesta è disponibile sul sito internet del Tribunale per i Minorenni di Palermo</i>)• Certificato dello stato di famiglia (reperibile presso l'anagrafe comunale)• Estratto dell'atto di nascita in carta semplice• Certificati di residenza, cittadinanza e stato libero degli sposi in carta semplice• <i>Qualora si debba accertare lo stato di gravidanza: certificato medico.</i>• <i>In caso di altro figlio a carico: estratto di nascita del figlio o dichiarazione sostitutiva.</i> <p><i>NB: I certificati elencati, con esclusione del certificato per eventuale gravidanza, devono essere presentati per entrambi gli sposi.</i></p>
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta (istanza) presso l'ufficio Ruolo Generale Civile.2. La richiesta viene trasmessa al Giudice, che fissa l'udienza e raccoglie informazioni sul grado di maturità del minore, anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali.3. Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale, sulla base della maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni riportate nella richiesta.
	È necessario assumere un avvocato?	No.
	Costi amministrativi	È previsto il solo pagamento di una marca da bollo da 27 euro.
	Normativa	Articolo 84 del Codice Civile.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Cinzia Petruso (*Direttore*)
Dott.ssa Antonella Lo Verde (*Funzionario*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Ruolo Generale Civile

091 / 68668236

Piano terra, stanza n. 2

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

LIMITAZIONE/DECADENZA O REINTEGRO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

13

	<i>Cos'è</i>	<p>È una richiesta per tutelare un minore potenzialmente a rischio, a causa di comportamenti e situazioni generate da uno o entrambi genitori.</p>
	<i>A cosa serve</i>	<p>Ad ottenere la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale, quando ci sono gravi motivi che possono causare danni psicofisici al minore.</p> <p>La limitazione o la decadenza può essere revocata quando non esistono più le condizioni di pregiudizio del minore.</p>
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Possono presentare la richiesta (ricorso) a tutela del minore:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'altro genitore• i familiari• il Pubblico Ministero
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ricorso per limitazione/decadenza
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito del ricorso presso la cancelleria del Ruolo Generale Civile.2. Il ricorso viene trasmesso al Giudice delegato che fissa l'udienza e raccoglie informazioni sulla situazione familiare del minore anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali, è sempre ascoltato il minore di età superiore a dodici anni o di età inferiore se ritiene che possa dare un giudizio.3. Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale. Se si rileva che la condotta di uno o entrambi i genitori è di grave pregiudizio alla salute psico-fisica del minore, può essere prevista la sospensione, o la decadenza della responsabilità genitoriale, ed anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Se la condotta dei genitori non è tale da dar luogo alla sospensione/decadenza, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, può essere disposto l'allontanamento del figlio dalla residenza, ovvero l'allontanamento del genitore.4. Contro il decreto del Tribunale può essere proposto il reclamo presso la Corte di Appello.

	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Si, nel caso di ricorsi per la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale presentate dall'altro coniuge o da familiari. Non è obbligatorio, ma comunque opportuno, per i genitori che siano i destinatari della richiesta di sospensione della responsabilità genitoriale da parte della Procura per i Minorenni.
	<i>Costi amministrativi</i>	È previsto solo il pagamento di una marca da bollo da 27 euro.
	<i>Normativa</i>	Articoli 330, 332, 333 e 336 del Codice Civile.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>) Dott.ssa Antonella Lo Verde (<i>Funzionario</i>)
	<i>Contatti</i>	affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it Ruolo Generale Civile 091 / 68668236 Piano terra, stanza n. 2 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>

AUTORIZZAZIONE AI GENITORI STRANIERI A PERMANERE IN ITALIA 14

	Cos'è	È la richiesta per autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore, figlio di genitori stranieri, per un periodo di tempo determinato. La richiesta può essere avanzata in caso di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore stesso.
	A cosa serve	Permettere a un familiare di un minore straniero – in caso di gravi motivi riguardanti il minore - di restare sul territorio italiano – anche se sprovvisti di permesso di soggiorno.
	Chi è interessato	<ul style="list-style-type: none">• Il genitore• Altri familiari
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Ricorso - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• Copia del permesso di soggiorno <u>e/o di un documento di identità del richiedente</u>• Documentazione attestante il rapporto di parentela• Documentazione attestante la disponibilità di un alloggio• Certificato di residenza o autocertificazione• Documento comprovante il reddito annuo• Certificati scolastici
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta (istanza) presso l'ufficio Ruolo Generale Civile.2. La richiesta viene trasmessa al giudice delegato che fissa l'udienza e raccoglie informazioni sulla situazione familiare del minore, anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali.3. Il Giudice può ascoltare il minore (qualora abbia più di dodici anni, o anche di età inferiore se ritiene che possa dare un giudizio).4. Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale.5. Nel caso il Giudice neghi l'autorizzazione al richiedente, è possibile presentare un ricorso presso la Corte di Appello.
	È necessario assumere un avvocato?	No. Non è obbligatorio, ma è consigliato.
	Costi amministrativi	È previsto il solo pagamento di una marca da bollo da 27 euro.
	Normativa	Art. 31 del Testo Unico 286/1998



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Antonella Lo Verde (*funzionario giudiziario*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Ruolo Generale Civile

091 / 68668236

Primo piano, stanza n. 2

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

DIRITTO DI VISITA DEI NONNI (Rapporti con gli ascendenti)

15

	<i>Cos'è</i>	È il ricorso attraverso la quale i nonni possono chiedere il mantenimento e la regolamentazione dei rapporti con i nipoti.
	<i>A cosa serve</i>	Attraverso la domanda, i nonni di nipoti minorenni possono ricorrere al giudice nella situazione in cui non possano vedere con continuità il nipote e questo gli crei delle situazioni di disagio e turbamento. L'obiettivo prioritario è quello di mantenere relazioni funzionali alla crescita equilibrata e serena del bambino o ragazzo.
	<i>Chi è interessato</i>	I nonni di un minore residente nel distretto di competenza del Tribunale per i Minorenni di Palermo.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Ricorso per la regolamentazione rapporti con gli ascendenti• Certificato di nascita, residenza, stato di famiglia
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'avvocato, in nome e per conto degli ascendenti (nonni), deposita di persona o con suo delegato la domanda presso il Ruolo Generale Civile.2. Il Giudice raccoglie informazioni sulla situazione familiare del minore anche con l'aiuto dei Servizi sociali territoriali.3. Il Giudice ascolta il minore che ha compiuto 12 anni, o anche di età inferiore - se ritiene possa dare un giudizio.4. Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale.5. Contro il decreto è possibile fare ricorso presso la Corte di Appello.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Sì.
	<i>Costi amministrativi</i>	Esente da contributo unificato; è previsto il pagamento solo di una marca da bollo da 27 euro.
	<i>Normativa</i>	Codice Civile, Articolo 317bis.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Antonella Lo Verde (*funzionario giudiziario*)



Contatti

affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it

Ruolo Generale Civile

091 / 68668236

Piano terra, stanza n.2

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

PROCEDURA IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

16

	Cos'è	<p>È la richiesta di aprire una speciale procedura quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• un minore è stato condotto in un Paese differente da quello dove risiede senza autorizzazione da un genitore che non ha la responsabilità genitoriale;• un minore, al termine di una trasferta autorizzata, è tenuto in un Paese differente da quello dove risiede da un genitore che non ha la responsabilità genitoriale;• un minore è trattenuto in un Paese differente da quello dove risiede dal genitore che ne ha la responsabilità genitoriale.
	A cosa serve	Per garantire il rientro del minore che è stato portato all'estero o per ristabilire l'esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario, abusivamente interrotto.
	Chi è interessato	Chi detiene la responsabilità genitoriale del minore, o il genitore non affidatario al quale il trasferimento del minore impedisce il diritto di visita.
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Modulo di ricorso• Documento di identità
	I principali passaggi	<p><u>In caso di minore illecitamente condotto o trattenuto in Italia:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il genitore affidatario cui è stato sottratto il figlio deve rivolgersi all'Autorità Centrale del Ministero della Giustizia del proprio paese di residenza che provvederà ad avviare l'iter presso le autorità giudiziarie italiane2. Il Pubblico Ministero, su richiesta all'Autorità Centrale del Ministero della Giustizia del paese di residenza dei genitori, provvederà a presentare il ricorso.3. In seguito, verrà fissata la prima udienza nella quale compariranno le parti.4. Il ricorso si conclude con un decreto del Tribunale. <p><u>In caso di minore illecitamente trattenuto all'estero:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Il genitore affidatario il cui figlio residente in Italia è trattenuto all'estero deve rivolgersi all'Autorità Centrale del Ministero della Giustizia. L'autorità centrale è istituita presso:<ul style="list-style-type: none">• Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità• Ufficio II - Autorità Centrali convenzionali• Via Damiano Chiesa, 24 - 00136 ROMA



		<ul style="list-style-type: none"> • tel. +39 06.68188.326/331/535 • fax. +39 06.68808085 • e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it • PEC: autoritacentrali.dgmc@giustiziacert.it
--	--	--

	È necessario assumere un avvocato?	No
--	------------------------------------	----

	Costi amministrativi	Nessun costo (può essere attivata solo dalla parte pubblica).
--	----------------------	---

	Normativa	Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, ratificata dall'Italia con legge 64/1994, Articolo 7.
--	-----------	---

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	dott.ssa Cinzia Petruso (<i>Direttore</i>)
--	------------------------	--

	Contatti	<p style="text-align: center;">affaricivili.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p style="text-align: center;">Ruolo Generale Civile</p> <p style="text-align: center;">091 / 68668225 Piano primo, stanza n. 15</p> <p style="text-align: center;">Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p style="text-align: center;"><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>
--	----------	--

CONVALIDA DI ARRESTO

20

	Cos'è	È un'udienza speciale che serve per confermare il fermo o l'arresto di un minore colto in flagranza di reato o indiziato di reato.
	A cosa serve	Ad avere riscontro sulla legittimità del fermo o dell'arresto operato dalle Forze dell'Ordine.
	Chi è interessato	<ul style="list-style-type: none">• L'imputato (se minorenne: anche chi ne ha la responsabilità genitoriale)• Avvocato difensore• Pubblico Ministero
	Cosa occorre	Non occorre presentare nulla. Questa udienza è prevista dalla legge e si effettua in automatico, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero.
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. L'udienza si tiene entro 2 giorni dalla richiesta, successiva all'arresto, avanzata dal Pubblico Ministero.2. All'udienza partecipano l'indagato, chi esercita la responsabilità genitoriale, l'avvocato difensore, il Pubblico Ministero.3. Nel caso in cui non sia presente un difensore, il Giudice nomina immediatamente un difensore d'Ufficio.4. Al termine dell'udienza, il Giudice decide attraverso un'ordinanza se convalidare o meno l'arresto.<ul style="list-style-type: none">○ Se convalida l'arresto, <u>può essere</u> applicata una misura cautelare: permanenza in casa, trasferimento in comunità o in Istituto Minorile di Prevenzione, o attraverso prescrizioni di condotta limitative della libertà...).○ Se decide invece di non convalidarlo (ad esempio per l'esiguità del reato commesso), emette un'ordinanza di liberazione.
	È necessario assumere un avvocato?	Sì. Se il minore non ha la possibilità di incaricare un avvocato, viene nominato il difensore d'ufficio
	Costi amministrativi	Non ci sono costi amministrativi diretti.
	Normativa	Testo unico sul processo minorile (D.P.R. 448/1988; Art. 391 Codice di Procedura Penale).



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott. Celestino Bellavia (*cancelliere esperto*)



Contatti

penale.tribmin.palermo@giustizia.cert.it

GIP: 091 / 68668215

GUP: 091 / 68668219, 091 /
68668221

Ufficio GIP/GUP

Piano terra, stanza n.14

Palermo - Via Principe di
Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

INTERROGATORIO DI GARANZIA

21

	<i>Cos'è</i>	È un momento in cui un imputato – sottoposto a misura cautelare – viene ascoltato, a propria difesa.
	<i>A cosa serve</i>	Consente a un minore, sottoposto a misura cautelare, di essere ascoltato dal Giudice che ha disposto l'arresto o lo stato di fermo.
	<i>Chi è interessato</i>	Tutte le parti del processo.
	<i>Cosa occorre</i>	Si attiva per legge, su istanza del Pubblico Ministero o dell'avvocato difensore.
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Il PM fa richiesta.2. Inoltro della richiesta al GIP, che può confermare la misura cautelare3. Dopo l'esecuzione della misura cautelare, viene fissata (per legge) l'udienza di garanzia – entro 10 giorni o 5 giorni (se in carcere).4. Dopo l'ascolto del minore (interrogatorio), il Giudice conferma, revoca o attenua in base alla richiesta del difensore.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Sì.
	<i>Costi amministrativi</i>	Non ci sono costi amministrativi diretti.
	<i>Normativa</i>	Testo unico sul processo minorile (D.P.R. 448/1988; Art. 294 Codice di Procedura Penale).

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott. Celestino Bellavia (<i>cancelliere esperto</i>)
	<i>Contatti</i>	<p style="text-align: center;">penale.tribmin.palermo@giustizia.cert.it</p> <p>GIP: 091 / 68668215 GUP: 091 / 68668219, 091 / 68668221</p> <p style="text-align: right;">Ufficio GIP/GUP Piano terra, stanza n.14 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p style="text-align: center;"><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

INCIDENTE PROBATORIO**22**

	<i>Cos'è</i>	È un'udienza in fase di indagine preliminare alla quale partecipano l'indagato, il suo difensore, i servizi sociali, le persone offese, il Pubblico Ministero, eventuali <u>testimoni</u> o periti nominati dal Giudice.
	<i>A cosa serve</i>	Ad acquisire e formalizzare una prova prima che inizi la fase del dibattimento, così da evitare perdite di tempo – che invalidare la prova stessa.
	<i>Chi è interessato</i>	Tutte le parti del processo.
	<i>Cosa occorre</i>	Si attiva su istanza del Pubblico Ministero o dell'avvocato difensore.
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Richiesta del PM o dell'avvocato difensore.2. Il GIP dispone, con una sua ordinanza, l'ammissione o il rigetto della richiesta.3. In caso di ammissione, viene fissata l'udienza - notificata alle parti almeno 2 giorni prima.4. Durante l'udienza, si può procedere all'ascolto della persona offesa, o si conferisce mandato al Consulente Tecnico d'Ufficio o si procede alla ricognizione degli indagati.5. L'udienza si conclude e vien messa agli atti, con le risultanze probatorie acquisite.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Sì.
	<i>Costi amministrativi</i>	Non ci sono costi amministrativi diretti.
	<i>Normativa</i>	Testo unico sul processo minorile (D.P.R. 448/1988; Art. 272 Codice di Procedura Penale).



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Eletta Bellone (*funzionario giudiziario*) e dott. Celestino Bellavia (*cancelliere esperto*)



Contatti

penale.tribmin.palermo@giustizia.cert.it

GIP: 091 / 68668215

Ufficio GIP/GUP

GUP: 091 / 68668219, 091 / 68668221

Piano terra, stanze n.11, 12, 14

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

UDIENZA DI IRRILEVANZA

23

	Cos'è	È l'udienza (il momento in cui le parti si presentano in aula davanti al Giudice) nella quale si valuta se esistono per decidere sul "non luogo a procedere".
	A cosa serve	Stabilisce quanto siano rilevanti ai fini del processo i fatti contestati all'imputato, secondo quanto emerso dalle indagini.
	Chi è interessato	<ul style="list-style-type: none">• Il minore• L'avvocato difensore• I familiari
	Cosa occorre	Nulla. Si attiva su richiesta del Pubblico Ministero.
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Il Pubblico Ministero presenta la richiesta al Giudice per le indagini Preliminari (GIP)2. Il GIP tiene l'udienza.3. Il GIP al termine dell'udienza decide nel merito: se accetta la richiesta, gli atti vengono restituiti al Pubblico Ministero, che procede a "formulare":<ul style="list-style-type: none">• il "non luogo a procedere", per irrilevanza del fatto o• con restituzione degli atti al Pm, per formulazione dell'imputazione4. <u>CORREGGERE: se accetta la richiesta, il GIP dichiara "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto"</u>
	È necessario assumere un avvocato?	Sì.
	Costi amministrativi	Non sono previsti costi specifici.
	Normativa	D.P.R. 448/1988 e D. lgs. 272/1989 (Testo Unico sul Processo Minorile).

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	dott.ssa Eletta Bellone (<i>funzionario giudiziario</i>) e dott. Celestino Bellavia (<i>cancelliere esperto</i>)
	Contatti	<p>cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it PEC: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it</p> <p>091 / 68668215 Ufficio GIP</p>

Piano terra, stanza n.14

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

UDIENZA PRELIMINARE (UFFICIO GUP)

24

	Cos'è	È l'udienza che viene fissata dopo che il Pubblico Ministero ha chiesto <u>che l'imputato sia rinviato a giudizio.</u>
	A cosa serve	Ha l'obiettivo <u>di verificare la fondatezza dell'accusa</u> e di abbreviare il più possibile il tempo che il minore passa all'interno del sistema giudiziario.
	Chi è interessato	Tutte le parti del processo.
	Cosa occorre	Non occorre nulla: si attiva per legge.
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (che possono non aver avuto bisogno di fase GIP), il Pubblico Ministero avanza la richiesta al GUP.2. Il GUP con decreto fissa un'udienza che viene notificata a tutte le parti.3. Durante l'udienza vengono sentiti il minore <u>il suo difensore il Pubblico Ministero</u> e i servizi sociali che depositano una relazione4. Il Giudice può decidere per:<ul style="list-style-type: none">o rinviare a giudizio il minore (avviare la fase di processo chiamata "dibattimento")o condannare direttamente l'imputato;o dichiarare "estinto" un reato commesso (ad es., perché la messa alla prova ha avuto un esito positivo) ;o stabilire che non si debba andare oltre col processo (sentenza di non luogo a procedere, favorevole all'imputato). <p><i>NB: Nell'ambito dell'udienza preliminare possono essere presentate le richieste di riti alternativi quali il rito abbreviato</i></p>
	È necessario assumere un avvocato?	Sì.
	Costi amministrativi	Non sono previsti costi amministrativi.
	Normativa	D.P.R. 448/1988; D. lgs. 272/1989; Codice di Procedura Penale



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott. Roberto Lo Gerfo (Funzionario Giudiziario)

Dott.ssa Delia Magenga (Cancelliere Esperto)



Contatti

091 / 68668219

091 / 68668221

cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it

PEC UNICA: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

Ufficio GUP

Piano terra, stanza n. 11, 12, 4

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI (UFFICIO GIP E GUP)

25

	<i>Cos'è</i>	La richiesta di specifiche autorizzazioni per i minori in comunità o detenuti con misure cautelari.
	<i>A cosa serve</i>	Permette di chiedere che il minorenne, sottoposto a misure cautelari (es. detenzione in carcere o custodia in comunità), possa svolgere saltuariamente attività che non sarebbero originariamente permesse.
	<i>Chi è interessato</i>	<ul style="list-style-type: none">• Se maggiorenne, l'imputato• Se minorenne, chi ha la responsabilità genitoriale• L'avvocato difensore• Il Pubblico Ministero• I Servizi sociali• Comunità ed Istituti Penitenziari Minorili
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di autorizzazione• Ulteriore documentazione a sostegno della richiesta (es. documentazione medica, progetto sportivo, corso di formazione...)
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'istanza viene depositata in cartaceo o via PEC presso la cancelleria GIP/GUP.2. Viene inoltrata per parere al Pubblico Ministero, che deve dare un parere.3. Se il PM dà parere positivo, la richiesta viene inoltrata al Giudice titolare del fascicolo.4. Il Giudice decide con una ordinanza se autorizzare oppure rigettare la richiesta.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Non è necessario; è comunque consigliato farsi assistere da un avvocato.
	<i>Costi amministrativi</i>	Non sono previsti costi amministrativi.
	<i>Normativa</i>	D.P.R. 448/1988 e D. lgs. 272/1989 (Testo Unico sul Processo Minorile)



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

Per il GIP: dott. Celestino Bellavia (*cancelliere esperto*)
Per il GUP: dott.ssa Delia Magenga, (*Cancelliere Esperto*) e dott. Roberto Lo Gerfo (*funzionario giudiziario*)



Contatti

Per il GIP: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it

Per il GUP: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it

PEC UNICA: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

GIP: 091 / 68668215

Ufficio GIP/GUP

GUP: 091 / 68668219,
091 / 68668221

Piano terra, stanze n.11, 12, 14
Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

26

	Cos'è	È la procedura attraverso la quale un cittadino non abbiente può richiedere che lo Stato si faccia carico dei costi per la sua difesa.
	A cosa serve	Serve a garantire il diritto di difesa, previsto dalla Costituzione, anche ai cittadini che non hanno i mezzi per pagare un avvocato difensore.
	Chi è interessato	<p>Il Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto in ogni fase del processo da cittadini italiani, stranieri e apolidi (persone che non hanno alcuna cittadinanza).</p> <p>Il Patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto da:</p> <ul style="list-style-type: none">• indagato, imputato, condannato (<i>purché non abbia avuto condanne precedenti per gli stessi reati o per reati specifici – vedo l'articolo 76, comma 4-bis, del D.P.R. 115/02</i>)• il soggetto offeso dal reato• il soggetto danneggiato dal reato <p>Altra condizione è il limite di reddito: € 11.746,68</p> <p><i>NB: questo valore è soggetto ad aggiornamenti annuali. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia. In questo caso, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.</i></p>
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Domanda in carta semplice (<i>NB: è possibile presentarla anche via PEC, firmata digitalmente, o con PEC del difensore, con la firma da lui autenticata</i>)• La domanda deve presentare i dati anagrafici, il codice fiscale di chi ne fa richiesta e dei componenti il suo nucleo familiare• Autocertificazione con l'attestazione dei redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda*• Impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito tali da comportare modifiche rilevanti rispetto alla richiesta presentata <p><i>*Per gli extracomunitari, serve la dichiarazione consolare sui redditi. Spesso il consolato non la invia, e quindi va allegata la domanda presentata)</i></p>
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta da parte del richiedente o del suo difensore (di persona presso la cancelleria del Giudice del dibattimento, con raccomandata A/R oppure PEC con allegata fotocopia di un documento di identità valido).

		<ol style="list-style-type: none">2. La richiesta viene inoltrata al giudice competente per la fase del procedimento in corso - solitamente GIP o GUP o Dibattimento.3. Il magistrato decide con decreto di ammissione o di rigetto. Nel caso di ammissione, il Tribunale invia copia degli atti all' Agenzia delle Entrate, che procede ai controlli. Nel caso in cui l' Agenzia riscontri delle anomalie, lo comunica al tribunale.4. Il Tribunale, qualora siano riscontrate irregolarità, emette un provvedimento di revoca e procede al recupero dei crediti.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Sì.
	<i>Costi amministrativi</i>	Non sono previsti costi amministrativi.
	<i>Normativa</i>	Articoli dal 72 al 118 del D.P.R. 115/02. Per il limite di reddito: Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	Sig. Maurizio Tramonti (<i>Funzionario Giudiziario</i>) maurizio.tramonti@giustizia.it
	<i>Contatti</i>	Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato 091 / 68668220 Piano terra , stanza n.9 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>

DA INTEGRARE CON IL MEDESIMO ISTITUTO IN AMBITO CIVILE

RICHIESTA DI CERTIFICATI (Area Penale)

27

	<i>Cos'è</i>	Il cittadino può richiedere all'Ufficio Giudiziario un atto che certifichi i procedimenti (in corso o archiviati) che lo riguardano.
	<i>A cosa serve</i>	Questo tipo di certificati ha valore ufficiale: sono talvolta richiesti da Enti locali, Pubbliche Amministrazioni.
	<i>Chi è interessato</i>	Le parti, gli avvocati difensori e chiunque abbia interesse (ad esempio Consulenti Tecnici d'Ufficio, traduttori...)
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza di richiesta di certificati/copie
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta (istanza)2. La richiesta viene solitamente accettata nel momento della sua presentazione3. All'utente viene consegnato il certificato richiesto
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	Sono previsti i diritti di copia: l'ammontare esatto viene calcolato in base al numero delle pagine da fotocopiare/stampare (vedi i valori in allegato alla Guida ai Servizi). Inoltre, sono previsti dei diritti di certificato pari a €3,84 (pagabili con marca da bollo, che può essere comprata in edicola).
	<i>Normativa</i>	D. lgs. 271/89, Articolo 43 - Codice di Procedura Penale, Articolo 116 comma 2.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott. Vincenzo Romano (<i>Direttore</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>Le singole cancellerie dell'Area penale</p> <p>Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

CONSULTAZIONE ATTI E FASCICOLI (Area penale)

28

	Cos'è	La possibilità di accedere ai fascicoli e visionare gli atti relativi a un procedimento.
	A cosa serve	Permette alle parti interessate di visionare gli atti e fascicoli del processo.
	Chi è interessato	I soggetti interessati (le parti) e i loro avvocati difensori.
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Domanda di richiesta visione atti• Per i soggetti interessati: documento di identità• Per gli avvocati difensori: atto di nomina
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. La richiesta viene depositata all'ufficio presso il quale si trova il fascicolo.2. L'ufficio provvede a comunicare il giorno e l'ora in cui l'atto e il fascicolo sarà disponibile3. La parte o l'avvocato difensore accede nel giorno stabilito, all'orario indicato.
	È necessario assumere un avvocato?	No
	Costi amministrativi	No
	Normativa	D. lgs. 271/1989, Articolo 43 – Codice di Procedura Penale, articolo 116, comma 2.

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	<p>Per il GIP: dott.ssa Eletta Bellone (<i>funzionario giudiziario</i>) e dott. Celestino Bellavia (<i>cancelliere esperto</i>)</p> <p>Per il GUP: dott.ssa Angela Maria Lainnusa (<i>funzionario giudiziario</i>) e dott. Roberto Lo Gerfo (<i>funzionario giudiziario</i>)</p> <p>Per il Dibattimento: Sig. Maurizio Tramonti (<i>funzionario giudiziario</i>)</p>
	Contatti	<p>Per il GIP: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p>Per il GUP: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p>Per il Dibattimento: cancelleria.dibattimento.tribmin.palermo@giustizia.it</p> <p>PEC UNICA: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it</p>



GIP: 091 / 68668215

GUP: 091 / 68668219,
091 / 68668221

Dibattimento: 091 /
68668220

Ufficio GIP/GUP

Piano terra, stanze n.11, 12, 14

Cancelleria Dibattimento

Piano terra , stanza n.9

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA/RILASCIO COPIE ATTI PROCESSUALI E PROVVEDIMENTI DEI MAGISTRATI (Area penale)

29

	Cos'è	La richiesta per ottenere copia di un atto contenuto in un fascicolo processuale penale o di un provvedimento giudiziario.
	A cosa serve	<p>Per ottenere copie che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>semplici</u>, richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto;• <u>autentiche</u>, munite della certificazione di conformità all'originale e hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia.• <u>In forma esecutiva</u>, per le sentenze e gli altri provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria, ai quali il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. <i>NB: Le copie vengono rilasciate in forma esecutiva con apposizione della cosiddetta "formula esecutiva" da parte del cancelliere.</i> <p>Le finalità della richiesta di copie possono essere varie (proposizione appello, deposito istanza per ottenere un beneficio previsto dalla legge, produzione di atti).</p>
	Chi è interessato	Le parti interessate e i loro difensori
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Modulo di richiesta copia (da depositare in presenza, con raccomandata A/R oppure via PEC) - <i>il modello di richiesta è disponibile sul sito internet</i>• <i>Per le parti:</i> documento di identità• <i>Per i difensori:</i> atto di nomina
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito del modulo presso l'ufficio "titolare" del fascicolo: all'Ufficio del Dibattimento - Sezione Riesame, all'Ufficio GIP/GUP, all'Ufficio Patrocinio a Spese dello Stato e Difensori d'Ufficio o all'Area Esecuzione - Sorveglianza - Corpi di Reato - Depositi Giudiziari.2. L'ufficio provvede a fornire le copie richieste mediamente in una settimana (entro tre giorni, se sono state richieste copie urgenti).
	È necessario assumere un avvocato?	No
	Costi amministrativi	Il costo del servizio varia a seconda del numero di pagine e dall'urgenza delle richieste di copia (vedi ALLEGATO 1 – DIRITTI DI COPIA).



Normativa

D. lgs. 271/1989, Articolo 43 – Codice di Procedura Penale, Articolo 116, comma 2.

Informazioni e contatti



Referente del Servizio

Per il GIP: dott.ssa Eletta Bellone (funzionario giudiziario) e dott. Celestino Bellavia (cancelliere esperto)
Per il GUP: e dott. Roberto Lo Gerfo (Funzionario Giudiziario)
Per il Dibattimento: Sig. Maurizio Tramonti (funzionario giudiziario)



Contatti

Per il GIP: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it
Per il GUP: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it
Per il Dibattimento:
cancelleria.dibattimento.tribmin.palermo@giustizia.it

PEC UNICA: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

GIP: 091 / 68668215
GUP: 091 / 68668219,
091 / 68668221
Dibattimento: 091 /
68668220

Ufficio GIP/GUP

Piano terra, stanze n.12, 14

Dibattimento

Piano terra, stanza n.9

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

DEPOSITO IMPUGNAZIONI DI SENTENZA

30

	Cos'è	<p>È il modo formale, previsto dalla legge, per chiedere di riesaminare la propria posizione, in ulteriore grado di giudizio.</p> <p><i>N.B. È necessario presentare l'impugnazione entro i termini previsti dalla legge</i></p>
	A cosa serve	Con l'impugnazione, si chiede al giudice di eliminare o modificare un determinato atto giuridico precedentemente definito.
	Chi è interessato	<ul style="list-style-type: none">• L'imputato (se minorenne, chi ha la responsabilità genitoriale)• il Pubblico Ministero
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• L'atto di impugnazione (documento predisposto dall'avvocato difensore) <i>(NB: L'atto può essere depositato cartaceamente presso qualunque ufficio Giudiziario del territorio italiano, che la inoltrerà all'ufficio competente)</i>
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Il ricorso viene depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (dibattimento, GIP e GUP), anche con raccomandata o PEC. Il ricorso può essere depositato in originale cartaceo direttamente presso qualunque ufficio Giudiziario del territorio italiano, che la inoltrerà all'ufficio competente. L'impugnazione si considera proposta dalla data di spedizione della raccomandata o pec, o dalla data del deposito a mano2. La firma con cui l'imputato sottoscrive l'atto di impugnazione deve essere da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. Possibile autenticarsi direttamente in cancelleria3. L'impugnazione viene inviata dal Tribunale per i Minorenni, con tutti gli atti in originale, al giudice che si occuperà del provvedimento impugnato presso la Corte d'Appello competente per territorio o la corte di cassazione.
	È necessario assumere un avvocato?	Si
	Costi amministrativi	No
	Normativa	D.P.R. 115/2022, art. 118.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

Per il GIP: dott.ssa Eletta Bellone (*funzionario giudiziario*) e dott. Celestino Bellavia (*cancelliere esperto*)

Per il GUP: dott. Roberto Lo Gerfo (*funzionario giudiziario*)

Per il Dibattimento: Sig. Maurizio Tramonti (*funzionario giudiziario*)



Contatti

Per il GIP: cancelleria.gip.tribmin.palermo@giustizia.it

Per il GUP: cancelleria.gup.tribmin.palermo@giustizia.it

Per il Dibattimento:

cancelleria.dibattimento.tribmin.palermo@giustizia.it

PEC UNICA: penale.tribmin.palermo@giustiziacert.it

GIP: 091 / 68668215

GUP: 091 / 68668219,
091 / 68668221

Dibattimento: 091 /
68668220

Ufficio GIP/GUP

Piano terra, stanze n.11, 12, 14

Cancelleria Dibattimento

Piano terra stanza 9

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA DI MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE

31



Cos'è

È la richiesta di misure alternative alla pena detentiva da scontare. Può essere fatta quando la sentenza diventa irrevocabile e prevede una condanna inferiore a 4 anni (oppure, nel caso di pene superiori, quando mancano 4 anni dalla data di scarcerazione).



A cosa serve

A chiedere di scontare la pena detentiva, in tutto o in parte, fuori dal carcere. Le misure alternative cercano di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario.

Le misure alternative sono prevalentemente:

- l'affidamento al servizio sociale (quando la pena non è superiore ai quattro anni): “ordinario” (richiede casa e lavoro) oper per casi particolari (richiede un programma terapeutico, concordato con una unità sociale socio-sanitaria, contro l'abuso patologico di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche)
- affidamento in prova con detenzione domiciliare: con la possibilità, per esempio, di svolgere un'attività lavorativa esterna in giorni e ore determinate;
- la detenzione domiciliare (quando la pena non è superiore ai tre anni): permette di trascorrere tutto il tempo fuori dell'istituto in un luogo determinato (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) da cui ci si può allontanare solo previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza
- la semilibertà che prevede lo svolgimento di un'attività lavorativa fuori dal carcere per una parte della giornata, tornando nell'istituto penitenziario quando non si svolge tale attività.



Chi è interessato

- Ragazzi maggiorenni (fino ai 25 anni)
- Avvocati difensori e familiari (nel caso di minorenni)
- Pubblico Ministero



Cosa occorre

- Istanza (domanda) di applicazione di misure alternative alla detenzione.



I principali passaggi

1. La richiesta va presentata presso la Procura dall'avvocato difensore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione con sospensione della pena non superiore a 4 anni. La Procura inoltra la domanda al Tribunale di Sorveglianza. Quando la pena residua è inferiore ai 4 anni, la richiesta può essere depositata al Tribunale di Sorveglianza dal detenuto, dall'avvocato difensore o anche dall'istituto penitenziario
2. Il Presidente del Tribunale emette un decreto di fissazione dell'udienza davanti al collegio

		<ol style="list-style-type: none">3. Il Tribunale di Sorveglianza raccoglie informazioni e relazioni4. All'udienza si deciderà se sarà accolta (accettata) o rigettata (rifiutata) con un'ordinanza5. Se viene accolta, chi ha fatto domanda dovrà seguire un programma definito dal Servizio sociale6. Se viene rigettata, chi ha fatto domanda dovrà scontare la pena detentiva prevista.
--	--	--

	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	Sì.
--	---	-----

	<i>Costi amministrativi</i>	Nessun costo amministrativo previsto
--	-----------------------------	--------------------------------------

	<i>Normativa</i>	D.lgs. 121/2018
--	------------------	-----------------

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Annamaria Tiranno (<i>funzionario giudiziario</i>) Dott.ssa Teresa Finocchio (<i>Cancelliere Esperto</i>)
--	-------------------------------	---

	<i>Contatti</i>	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 686682251</p> <p>Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>
--	-----------------	---

RIABILITAZIONE SPECIALE PER MINORENNI

32

	Cos'è	<p>La richiesta di estinguere le “pene accessorie” (le sanzioni che si affiancano a quelle principali in caso di condanna: sono, tra le altre, l'interdizione dai pubblici uffici o da specifiche professioni, o l'estinzione di un rapporto di lavoro) e degli altri effetti previsti da leggi e regolamenti penali, civili e amministrativi.</p> <p><i>NB: La riabilitazione può prevedere delle limitazioni (ad esempio, quelle stabilite per la concessione della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale).</i></p>
	A cosa serve	<p>Permette, per coloro che si trovano nelle condizioni di potere richiedere la riabilitazione speciale (da 18 anni compiuti fino a prima dei 25 anni compiuti), di ottenere l'estinzione delle pene accessorie. Permette anche di non aver nessuna menzione della condanna nel certificato del casellario, anche se richiesto da una Pubblica Amministrazione (salvo che abbia attinenza con il procedimento penale).</p>
	Chi è interessato	<p>Un soggetto (di età compresa tra i 18 ai 25 anni e residente nel distretto della Corte di Appello di Palermo) condannato o anche prosciolto per fatti commessi quando non aveva superato i 18 anni.</p>
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Domanda (istanza) di riabilitazione• Certificato generale penale del casellario giudiziale (<i>NB: va richiesto alla Procura competente sul luogo di nascita</i>)• Certificati carichi pendenti (<i>NB: vanno richiesti alla Procura competente sul luogo di residenza e alla Procura per i Minorenni del distretto di Corte di Appello nel quale si risiede</i>)• Copia di provvedimento/i per il quale si chiede la riabilitazione (<i>NB: va richiesto al Tribunale per i Minorenni che ha emesso la sentenza.</i>)
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della domanda (istanza) di riabilitazione2. Il Tribunale di Sorveglianza competente (quello che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio) acquisisce informazioni attraverso le forze dell'Ordine e i Servizi Sociali competenti.3. Il Tribunale di Sorveglianza decide attraverso una sentenza camerale (senza la presenza di difensori)
	È necessario assumere un avvocato?	<p>No; è però consigliato farsi assistere da un legale.</p>
	Costi amministrativi	<p>Non sono previsti costi amministrativi.</p>



Normativa

R. D. l. 1404/1934 (come modificato dal R.D.l. 1802/1938), Articolo 24 – Codice di Procedura Penale, Articolo 678 comma 1 bis.

Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Annamaria Tiranno (*funzionario giudiziario*)



Contatti

annamaria.tiranno@giustizia.it

sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)

Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

091 / 68668251

Piano terra stanza 27

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA DI ESECUZIONE PENA PRESSO IL DOMICILIO

33

	<i>Cos'è</i>	La possibilità di scontare la pena residua presso il proprio domicilio.
	<i>A cosa serve</i>	<p>Consente a chi è stato condannato a (o ha ancora da scontare) una pena detentiva non superiore ai diciotto mesi (o ha ancora da scontare una pena inferiore) di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga.</p> <p>La misura cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario.</p>
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Il condannato con pena detentiva (anche residua) non superiore ai 18 mesi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Se maggiorenne, può presentare la domanda direttamente• Se minorenni, la domanda viene presentata dall'avvocato difensore, dai genitori o dall'istituto di pena. <p>La richiesta non è applicabile nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• reati particolarmente gravi (come la rapina aggravata)• delinquenti abituali;• detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare, - in caso di concreta possibilità di fuga o commissione di altri delitti• in caso di domicilio non adatto alla sorveglianza o alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza (domanda) di esecuzione della pena presso il proprio domicilio
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il Magistrato di Sorveglianza cura la verifica dei requisiti3. L'Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) effettua una verifica del domicilio indicato4. Non si tengono udienze: il Magistrato di sorveglianza decide se accogliere (accettare) o rigettare (rifiutare).5. Se l'istanza viene accolta, il richiedente potrà concludere la sua pena presso il domicilio indicato6. Se l'istanza viene rigettata, il richiedente sconterà la pena in carcere.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Legge 199/2010



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Annamaria Tiranno *(funzionario giudiziario)*



Contatti

annamaria.tiranno@giustizia.it

sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)

Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

091 / 68668251

Piano terra stanza 27

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA

34

	<i>Cos'è</i>	La richiesta per ottenere una riduzione della pena, anticipando il termine finale del periodo di detenzione (applicabile sia a chi è in carcere, sia chi è sottoposto a una misura penale di comunità).
	<i>A cosa serve</i>	Consente al condannato di detrarre quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Il detenuto che ha una buona condotta e partecipa alle attività rieducative dell'istituto carcerario, dopo sei mesi di detenzione.</p> <p><i>Se maggiorenne:</i> l'istanza può essere presentata direttamente dal detenuto.</p> <p><i>Se minorenni:</i> l'istanza va presentata dai genitori o dall'avvocato difensore.</p>
	<i>Cosa occorre</i>	Domanda di liberazione anticipata
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Vengono richieste specifiche relazioni all'amministrazione penitenziaria e ai servizi sociali3. Viene richiesto il parere del Pubblico Ministero competente.4. Il Giudice decide senza udienza se accogliere (accettare) o rigettare (rifiutare)5. Se la richiesta viene accolta, il periodo di detenzione si riduce di 45 giorni
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), Articolo 54.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Annamaria Tiranno *(funzionario giudiziario)*



Contatti

annamaria.tiranno@giustizia.it

sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)

Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

091 / 68668251

Piano terra stanza 27

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

PERMESSI PREMIO

35

	<i>Cos'è</i>	Un condannato può chiedere al Magistrato della Sorveglianza gli un "permesso premio" (l'autorizzazione a passare un limitato periodo di tempo all'esterno del luogo di detenzione per tenere vivi gli affetti personali e familiari).
	<i>A cosa serve</i>	A concedere dei permessi premio: <ul style="list-style-type: none">• Per un condannato minorenni, il singolo permesso premio non può superare i 30 giorni, per un massimo complessivo di 100 giorni di permesso all'anno.• Per un condannato maggiorenne: il singolo permesso premio non può superare i 15 giorni, per un massimo complessivo di 45 giorni di permesso ad anno.
	<i>Chi è interessato</i>	Un detenuto che ha tenuto una condotta regolare e non è socialmente pericoloso. <i>Se maggiorenne:</i> l'istanza può essere presentata direttamente dal detenuto. <i>Se minorenni:</i> l'istanza va presentata dai genitori o dall'avvocato difensore.
	<i>Cosa occorre</i>	Domanda di permesso premio
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il Direttore del carcere esprime un parere sulla richiesta3. Vengono richieste specifiche relazioni all'amministrazione penitenziaria e ai servizi sociali4. Viene richiesto il parere del Pubblico Ministero competente.5. Il Giudice decide se consentire al condannato di rientrare in famiglia, indicando nel caso il comportamento che dovrà seguire.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), Articolo 30-ter.



Informazioni e contatti



Referente del Servizio

dott.ssa Annamaria Tiranno (*funzionario giudiziario*)



Contatti

annamaria.tiranno@giustizia.it

sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)

Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza

091 / 68668251

Piano terra stanza 27

Palermo - Via Principe di Palagonia, 135

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

PERMESSI DI NECESSITÀ

36

	Cos'è	Un condannato può chiedere al Magistrato della Sorveglianza gli un "permesso di necessità" (l'autorizzazione a passare un limitato periodo di tempo all'esterno del luogo di detenzione in caso di imminente pericolo per un familiare).
	A cosa serve	A permettere a un condannato di visitare un familiare in caso di imminente pericolo di vita di un familiare.
	Chi è interessato	Un detenuto: <i>Se maggiorenne</i> , l'istanza può essere presentata direttamente dal detenuto. <i>Se minorenni</i> , l'istanza va presentata dai genitori o dall'avvocato difensore.
	Cosa occorre	Istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il Giudice decide se consentire al condannato di rientrare in famiglia, indicando nel caso il comportamento che dovrà seguire.
	È necessario assumere un avvocato?	No.
	Costi amministrativi	No.
	Normativa	Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), Articolo 30, comma 2.

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	dott.ssa Annamaria Tiranno (<i>funzionario giudiziario</i>)
	Contatti	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 68668251 Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI (Ufficio di Sorveglianza)

37

	<i>Cos'è</i>	La richiesta permessi di autorizzazione dopo l'applicazione della misura alternativa concessi dal Magistrato di Sorveglianza ai condannati.
	<i>A cosa serve</i>	A concedere ai ragazzi (affidati presso una comunità) autorizzazioni per visite domiciliari, per rilascio documenti (ad esempio, la carta d'identità), per visite specialistiche.
	<i>Chi è interessato</i>	Chi sta scontando una condanna: <i>Se maggiorenne</i> , l'istanza può essere presentata direttamente dal detenuto. <i>Se minorenni</i> , l'istanza va presentata dai genitori o dall'avvocato difensore.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">Istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di SorveglianzaIl Giudice decide se consentire al condannato di rientrare in famiglia, indicando nel caso il comportamento che dovrà seguire.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Codice Penale, Articolo 228.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Annamaria Tiranno (<i>funzionario giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 68668251 Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PER RAGAZZI NON IN GRADO DI INTENDERE E VOLERE

38

	<i>Cos'è</i>	La richiesta di autorizzazioni per minori in libertà vigilata o in comunità, ai quali non sia riconosciuta la capacità di intendere o di volere.
	<i>A cosa serve</i>	A concedere autorizzazioni specifiche a minori con limitazioni psichiche che siano sottoposto a misure di libertà vigilata o di affidamento alla comunità.
	<i>Chi è interessato</i>	<ul style="list-style-type: none">• La comunità presso la quale si trova l'interessato (se ha sede nel distretto della Corte di Appello di Palermo)• L'Avvocato difensore
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il Giudice decide se autorizzare quanto richiesto.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Codice Penale, Articoli 228 e 232.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Annamaria Tiranno (<i>funzionario giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 68668251 Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

ISTANZA PER VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEI DETENUTI

39

	<i>Cos'è</i>	<p>Una richiesta che può essere avanzata quando le condizioni o il trattamento in carcere del detenuto ha violato l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.).</p> <p>Questo articolo stabilisce che è possibile presentare l'istanza quando (per un periodo di più di 15 giorni) il detenuto è stato trattenuto in una stanza non luminosa e aerata e lo spazio libero della cella è inferiore ai 3 metri quadrati (senza arredi).</p>
	<i>A cosa serve</i>	<p>A ottenere una riduzione della pena da scontare (un giorno ogni dieci durante i quali si è verificata la violazione) e un risarcimento del danno subito (8,00 euro per ogni giorno di violazione).</p>
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Il detenuto che ritiene di aver subito un danno a causa della violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.).</p>
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il carcere deve depositare una relazione3. Il Giudice decide con una ordinanza.
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No
	<i>Costi amministrativi</i>	No
	<i>Normativa</i>	Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), Articolo 35-ter.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	dott.ssa Annamaria Tiranno (<i>funzionario giudiziario</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 68668251 Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p>

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

MISURE ALTERNATIVE PROVVISORIE / MISURE PENALI DI COMUNITÀ

40

	Cos'è	È la richiesta di misure alternative, provvisorie e limitate nel tempo, alla pena detentiva da scontare. Può essere fatta quando c'è il rischio che il prolungarsi della detenzione possa causare danni al detenuto.
	A cosa serve	A permettere a un detenuto, che è a rischio nella salute a causa del suo stato di detenzione, di scontare la pena provvisoriamente all'esterno del carcere.
	Chi è interessato	<ul style="list-style-type: none">• Ragazzi maggiorenni (fino ai 25 anni)• Avvocati difensori e familiari (nel caso di minorenni)
	Cosa occorre	<ul style="list-style-type: none">• Istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza che ha competenza sul luogo dove è detenuto chi ne fa richiesta.
	I principali passaggi	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito dell'istanza (domanda) al Magistrato di Sorveglianza2. Il Giudice decide d'urgenza e in via provvisoria, trasmettendo gli atti al Tribunale di Sorveglianza.3. Entro 60 giorni, il Tribunale di Sorveglianza decide in merito.
	È necessario assumere un avvocato?	Sì.
	Costi amministrativi	Nessun costo amministrativo previsto
	Normativa	Legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario), Articolo 47, comma 4

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	dott.ssa Annamaria Tiranno (funzionario giudiziario)
	Contatti	<p>annamaria.tiranno@giustizia.it sorveglianzapenale.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Ufficio di Sorveglianza e Tribunale di Sorveglianza</p> <p>091 / 68668251 Piano terra stanza 27 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p>

Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI VENDITA VEICOLI CORPI DI REATO DI VALORE E ORDINARI

41

	Cos'è	È la richiesta di informazioni relative alle vendite di veicoli, corpi di reato di valore e ordinari, che non sono pubblicate su apposito Bando di vendita.
	A cosa serve	Ad ottenere informazioni sui beni in vendita a seguito del sequestro disposti dal Giudice.
	Chi è interessato	Tutti i cittadini interessati
	Cosa occorre	Non serve portare nulla.
	I principali passaggi	1. Con l'accesso alla Cancelleria, è possibile richiedere informazioni verbalmente.
	È necessario assumere un avvocato?	No.
	Costi amministrativi	No.
	Normativa	----

Informazioni e contatti

	Referente del Servizio	dott. Vincenzo Romano (<i>direttore amministrativo</i>)
	Contatti	cancelleria.esecpenali.tribmin.palermo@giustizia.it Cancelleria Corpi di reato Piano terra stanza 26 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135 <i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i>

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

50

	<i>Cos'è</i>	<p>È il pagamento (liquidazione) del compenso dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e degli Avvocati difensori che hanno seguito parti ammesse al Patrocinio a Spese dello Stato.</p>
	<i>A cosa serve</i>	<p>A richiedere la liquidazione dei compensi dovuti a seguito di una attività professionale svolta nell'ambito di un procedimento giudiziario</p>
	<i>Chi è interessato</i>	<p>Il difensore d'ufficio, il difensore di parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il consulente tecnico di parte, il perito, il traduttore e il custode</p>
	<i>Cosa occorre</i>	<p><i>Attenzione: per richiedere la liquidazione è necessario essersi registrati sulla piattaforma ministeriale SIAMM.</i></p> <p><u>Su SIAMM, inserire il corretto modello di riferimento (vedi allegato B).</u> In particolare, nello specifico per il settore penale:</p> <ul style="list-style-type: none">• inserire m52 (periti o custodi e difese che non arrivino davanti al GIP)• inserire m55 (per difese arrivate ad un giudizio del GIP).• per altre indicazioni sull'indicazione corretta del registro, vedi allegato. <p>Nel modello, vanno inoltre inseriti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. n. del modello del registro di riferimento della fase di cui si chiede la liquidazione;2. n. identificativo del procedimento (n. di Notizia di Reato. e n. di GIP, GUP, etc...)3. <i>per i difensori:</i> l'istanza con file pdf (in allegato)4. l'indicazione dell'Ufficio del Giudice cui è rivolta è l'istanza
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. L'istanza di liquidazione viene depositata su SIAMM.2. La richiesta è inoltrata al giudice indicato nell'istanza3. Il Giudice verifica che la fase si sia conclusa e la legittimità della richiesta. Calcola il compenso in base alle tabelle professionali ed ai protocolli vigenti presso l'ufficio Giudiziario.4. Il decreto di liquidazione viene comunicato via PEC.5. Passati 30 giorni dalla notifica, sul decreto viene apposta, in calce, una formula esecutiva.6. Il decreto viene inoltrato all'ufficio spese di Giustizia (1 ASG - ex mod.12), in attesa di ricevere la fattura.

		<p><i>NB: Qui termina la fase del procedimento gestito dalle cancellerie di competenza</i></p> <p>7. Il richiedente, attraverso la nuova piattaforma INIT, emette fattura elettronica.</p> <p>8. L'ufficio Spese di Giustizia emette il mandato di pagamento ed inoltra tutto al funzionario delegato in Corte d'Appello, che si occuperà materialmente del pagamento.</p>
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No.
	<i>Costi amministrativi</i>	No.
	<i>Normativa</i>	Articoli da 165 a 199 del DPR 115/02.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	<p><i>Fino all'esecutività:</i> Sig. Maurizio Tramonti (<i>funzionario giudiziario</i>) presso la cancelleria Dibattimento per l'area penale; le singole cancellerie per l'area civile.</p> <p><i>Dopo l'esecutività:</i> dott.ssa Roberta Acquista (<i>Cancelliere Esperto</i>) presso l'Ufficio Spese di Giustizia</p>
		<p>Cancelleria dibattimento: Cancelleria Dibattimento 091 / 68668220 Piano terra stanza 9</p> <p>Ufficio Spese di Giustizia: Ufficio Spese di Giustizia 091/68668230 Piano secondo, stanze n.1 Palermo - Via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>

LIBRETTI DEPOSITI GIUDIZIARI (F.U.G.)

52

	<i>Cos'è</i>	È la gestione dei “libretti” che possono essere aperti su richiesta dell'autorità giudiziaria e che servono per depositare somme di denaro derivanti da procedimenti giudiziari (pignoramenti, sequestri,...).
	<i>A cosa serve</i>	Il servizio ha il compito di dare informazioni sulle somme di denaro sequestrate, delle quali può essere disposta la restituzione. La restituzione delle somme oggetto di sequestro è curata da Equitalia Giustizia su delega del Giudice.
	<i>Chi è interessato</i>	Coloro i quali hanno avuto la notifica del provvedimento di restituzione di somme poste sotto sequestro giudiziario.
	<i>Cosa occorre</i>	<ul style="list-style-type: none">• Richiesta scritta (anche via mail) in carta libera.
	<i>I principali passaggi</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Deposito della richiesta presso la cancelleria che ha seguito il procedimento nel quale è stato attivato un libretto di deposito giudiziario.2. Notifica dell'ufficio giudiziario del dissequestro a Equitalia Giustizia SpA. <i>NB: Dopo la notifica tutto l'iter è gestito da Equitalia!</i>3. Verifica di Equitalia di debiti pregressi4. Ordine dello sblocco delle somme all'ente gestore del libretto (es. Poste italiane)5. Ritiro delle somme da parte del richiedente
	<i>È necessario assumere un avvocato?</i>	No
	<i>Costi amministrativi</i>	No
	<i>Normativa</i>	D.P.R. 115/2002, Articoli 150 comma 4 e 154, comma 2.

Informazioni e contatti

	<i>Referente del Servizio</i>	Dott. Vincenzo Romano (<i>Direttore</i>)
	<i>Contatti</i>	<p>depositoattipenali.tribmin.palermo@giustiziacert.it (PEC)</p> <p>Cancelleria Depositi Giudiziari 091 / 68668250 Piano terra, stanza n.26 Palermo, via Principe di Palagonia, 135</p> <p><i>Da lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.</i></p>



5. Allegati

A. I costi delle copie

Costi per copia cartacea semplice senza certificazione di conformità.

I decimali sono arrotondati da 1 a 4 per difetto, da 5 a 9 per eccesso.

Allegato n. 6 (articolo 267 Testo Unico Spese di giustizia D.P.R. n. 115/2002)

Numero pagine	Copie non urgenti	Copie urgenti (x3)
1-4	€ 1,47	€ 4,41
5-10	€ 2,96	€ 8,88
11-20	€ 5,88	€ 17,64
21-50	€ 11,79	€ 35,37
51-100	€ 23,58	€ 70,74
Oltre le 100	€ 23,58 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pag. o fraz.ne di 100.	€ 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pag. o fraz.ne di 100.



B. I registri per l'istanza di liquidazione (pagamento)

Per l'inoltro delle istanze di liquidazione via web è necessario specificare il corretto numero di registro da utilizzare. *Attenzione: all'inizio della procedura su SIAMM verrà chiesto di scegliere tra Civile e Penale.*

Numero modello	Procura della Repubblica Minorenni
M. 52	Registro Procura Min. delle notizie di reato
M. 44	Registro Procura Min. delle notizie di reato (ignoti)

	Numero modello	Tribunale per i Minorenni / Area <u>PENALE</u>
<i>penale</i>	M. 55	Registro Generale del GIP
	M. 56	Registro GUP
	M. 47	Registro Dibattimento
	M. 17	Registro del Riesame delle Misure Personali (TribLib)
	M. 18	Registro del Riesame delle Misure Reali (TribLib)
	M. 32	Registro del Giudice dell'Esecuzione
<i>civile</i>	M. 18	Volontaria Giurisdizione
	M. 30	Minori Segnalati

Numero modello	Tribunale e Magistrato di Sorveglianza Minorenni
M. 50	Registro delle Riabilitazioni speciali
M. S1	Registro Generale dei procedimenti
M. S8	Registro Generale dei procedimenti per le misure di sicurezza
M. S9	Registro dell'esecuzione delle misure di sicurezza
M. S10	Registro dei procedimenti di rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie
M. S19	Registro dei rinvii provvisori dell'esecuzione
M. S22	Registro delle misure alternative



C. La consultazione dell'app Giustizia Civile

TRIBUNALE PER I
MINORENNI DI PALERMO

HOW TO
CONSULT THE
STATUS OF A
CIVIL
PROCEEDINGS
ONLINE?

COME
CONSULTARE
ONLINE LO
STATO DI UN
PROCEDIMENTO
EX ART. 31 TU
IMMIGRAZIONE?

COMMENT
VÉRIFIER LE
STATUT D'UN
PROCÈS
CIVIL EN
LIGNE?

L'APP "GIUSTIZIA CIVILE"

